



MODELLO

DI

ORGANIZZAZIONE

E

GESTIONE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Adeguamento del Sistema di Governance aziendale alla prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.

DEFINIZIONI.....	4
PARTE GENERALE.....	5
1. INTRODUZIONE.....	5
1.1 Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti dipendente da reato	5
1.2 Il catalogo delle sanzioni.....	8
1.3 Le Linee Guida di Confindustria	9
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE.....	9
2.1 SACA S.p.A. e il settore di riferimento	9
2.2 Funzione del Modello	10
2.3 Struttura del Modello	11
2.4 La procedura di adozione del Modello	11
2.5 L’approccio metodologico e le fasi di implementazione del Modello.....	12
2.6 Conclusioni	14
3. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE	15
3.1 Premessa.....	15
3.2 Piano di comunicazione verso i componenti degli organi sociali.....	15
3.3 Piano di comunicazione e formazione verso i dipendenti.....	15
3.4 Piano di comunicazione e formazione verso i collaboratori esterni	17
4. L’ORGANISMO DI VIGILANZA	17
4.1 La disciplina normativa.....	17
4.2 Requisiti dell’Organismo di Vigilanza	17
5. IL SISTEMA DISCIPLINARE	19
5.1 Principi generali	19
5.2 Tipologie di sanzioni e criteri di commisurazione.....	20
5.3 Sanzioni applicabili ai soggetti “apicali”	20
5.4 Misure applicabili nei rapporti con i soggetti terzi	21
5.5 Il procedimento di irrogazione delle sanzioni.....	21
5.6 Entrata in vigore.....	22
PARTE SPECIALE	22
1. INTRODUZIONE.....	22
1.1 METOLOGIA DI ANALISI DEI RISCHI	23
1.2 Identificazione delle attività a rischio-reato.....	24
PARTE SPECIALE I – Reati nei rapporti con la P.A. –	26
2. I REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A.....	26
2.1 Nozione di Pubblica Amministrazione, pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio	26
2.2 Tipologia di reati	28
3. PRINCIPI GENERALI E PRESCRIZIONI PROCEDURALI	29
3.1 Principi generali di comportamento	29
4. LE AREE DI RISCHIO	30
4.1 Aree sensibili nei rapporti con la P.A.: le aree a rischio diretto	30

4.2 Le aree a rischio indiretto.....	30
5. ALTRI PROCESSI SENSIBILI	30
5.1 Linee guida in tema di affidamenti. Gestione appalti e approvvigionamenti di beni e servizi.	30
5.2 Gestione dei progetti finanziati.	31
PARTE SPECIALE II – Reati Societari –	32
6. I REATI SOCIETARI EX ART. 25-TER D. LGS. 231/2001	32
6.1 Tipologia di reati.....	32
6.2 Aree di attività a rischio	34
6.3 Prescrizioni generali di comportamento	34
PARTE SPECIALE III – I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro –.....	36
8. REATI EX ART. 25-SEPTIES D. LGS. 231/2001	36
8.1 Premessa.....	36
8.2 Tipologia di reati.....	37
8.3 Aree a rischio	38
8.4 Principi generali di comportamento	40
PARTE SPECIALE IV – I reati informatici –.....	42
10. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	42
10.1 Tipologia di reati.....	42
10.2 Processi sensibili e status quo	44
10.3 Prescrizioni generali di comportamento e adattamento successivo al risk assessment.	45
10.4 Prescrizioni procedurali specifiche	46
PARTE SPECIALE V – I reati afferenti al “Decreto anti-riciclaggio” –.....	46
11. I REATI DI RICICLAGGIO, CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, RICETTAZIONE, IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA.	46
11.1 Premessa.....	46
11.2 Tipologia di reato	46
11.3 Sanzioni.....	47
11.4 Aree sensibili.....	47
11.5 Prescrizioni generali di comportamento	48
11.6 Compiti di vigilanza e controllo.....	49
PARTE SPECIALE VI – Reati Ambientali –.....	51
12. I REATI AMBIENTALI EX ART. 25-undecies D. LGS. 231/2001	51
12.1 Tipologia di reati.....	51
12.2 Ambito di Attività di SACA.	51
12.3 Prescrizioni generali di comportamento	55
12.4 I destinatari della presente speciale.....	55
12.5 Principi generali di comportamento.....	55
12.6 Prescrizioni specifiche	57

DEFINIZIONI

Al fine di agevolare la lettura e la consultazione del presente documento, si rassegna di seguito il catalogo delle definizioni adoperate:

- “Area/Funzione/Unità”: Unità interna alla Società le cui attività principali sono sinteticamente indicate nell’organigramma;
- “Apicali” o “Vertici”: i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità operativa o organizzativa secondo le deleghe, attribuzioni e competenze conferite, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- “As is Analysis”: analisi dello stato di “governance” societario antecedente all’intervento del D. Lgs. 231/2001;
- “D. Lgs. 231/01” o “Decreto”: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni;
- “Destinatari”: i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità operativa o organizzativa secondo le deleghe, attribuzioni e competenze conferite; le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso; nonché le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti;
- “Esponenti aziendali”: i soggetti che agiscono, nel rapporto con i terzi, per conto di SACA SpA;
- “Gap Analysis”: analisi delle lacune – rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 – riscontrate nell’organizzazione aziendale;
- “Incarichi”: gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche che esercitano attività professionale per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge, nei casi in cui l’oggetto dell’incarico sia riconducibile all’attività per la quale il professionista è iscritto all’albo (es: avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro);
- “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo”, “Modello”, “MOG”: l’insieme della disciplina contenuta nel presente documento;
- “Organismo di Vigilanza”, “OdV”: l’organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;
- “P.A.”: la Pubblica Amministrazione, inclusi i pubblici ufficiali ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- “Partner”: le controparti contrattuali di SACA, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (acquisto e cessione di beni e servizi, associazione temporanea d’impresa - ATI, joint venture, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con la società nell’ambito dei processi sensibili;
- “Reato/i 231”: uno o più di quei reati specificamente richiamati nel capo I, sezione III, agli articoli 24, 25, 25 bis, 25 ter, 25 quater, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies e 25 octies del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetti “reati-presupposto”);
- “Sistema Disciplinare”: il Sistema Disciplinare adottato da SACA S.p.A., che costituisce parte integrante del Modello;

- “Sottoposti”: i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di coloro che appartengono ai vertici aziendali, ovvero soggetti legati da rapporto di lavoro subordinato: operai, impiegati e quadri che non rientrino nella categoria di cui all’art. 5, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i..
- “Terzi”: tutti i soggetti esterni a SACA S.p.A.;
- “SACA” o la “Società”: SACA S.p.A.

PARTE GENERALE

1. INTRODUZIONE

1.1 Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti dipendente da reato

In ottemperanza agli obblighi previsti da alcune Convenzioni internazionali già da tempo ratificate dall’Italia (le Convenzioni di Bruxelles del 26 luglio 1995 e del 26 maggio 1997, nonché la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997), con la legge 29 settembre 2000, n. 300 il Governo è stato delegato a predisporre e definire un sistema di responsabilità sanzionatoria amministrativa degli enti e delle società.

In attuazione della citata legge delega, pertanto, è stato emanato il Decreto, intitolato “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, che è entrato in vigore il 4 luglio 2001.

In tal modo, il Legislatore, superando il tradizionale e consolidato principio “societas delinquere non potest”, ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità “amministrativa” degli Enti dipendente dal reato posto in essere dalla persona fisica che ha materialmente commesso l’illecito nell’interesse o a vantaggio dell’Ente medesimo.

In altri termini, nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificamente indicati agli artt. 24 e ss. del Decreto, alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto criminoso si aggiunge – se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi previsti dal Decreto – anche la responsabilità “amministrativa” della Società (invero, sul piano pratico, assimilabile ad una vera e propria responsabilità penale).

Ai sensi dell’art. 1, comma 2 del Decreto, i soggetti destinatari della normativa in commento (di seguito anche gli “Enti”) sono:

- gli enti forniti di personalità giuridica;
- le società e associazioni anche prive di personalità giuridica;

mentre ne sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Ciò posto, gli Enti rispondono dei reati commessi dai soggetti di seguito indicati, qualora sussistano contestualmente i seguenti tre requisiti:

1) Requisito soggettivo

Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del Decreto, i reati devono essere stati commessi da:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’Ente (c.d. “soggetti in posizione apicale” o “vertici”);

- soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al punto precedente (c.d. “soggetti sottoposti”).

La distinzione tra apicali e sottoposti riveste indubbia rilevanza, in quanto, a seconda del soggetto che commette il reato – come meglio esplicitato infra – la responsabilità dell’Ente viene diversamente modulata.

2) Requisito oggettivo

Ai fini dell’imputazione della responsabilità amministrativa della persona giuridica, il reato deve essere commesso dai soggetti indicati al citato art. 5, comma 1 del Decreto, nell’interesse o a vantaggio dell’Ente.

Conseguentemente, laddove la persona fisica abbia commesso il reato nell’esclusivo interesse proprio o di terzi, deve ritenersi esclusa la responsabilità dell’Ente, posto che l’assenza del criterio oggettivo dell’ “interesse” o del “vantaggio” dell’Ente è indice della mancanza di collegamento finalistico dell’azione della persona fisica con l’organizzazione d’impresa.

3) Tipologie di reati tassativamente indicati

La responsabilità dell’Ente ai sensi del Decreto viene in rilievo esclusivamente in presenza della commissione di uno o più reati specificamente indicati nel capo I, sezione III, agli articoli 24 e ss. del Decreto (c.d. “reati–presupposto”).

Più analiticamente, i reati previsti oggi dal Decreto sono i seguenti:

- indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico (art. 24 del D.Lgs. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001);
- reati di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- concussione e corruzione (art. 25 del D.Lgs. 231/2001);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1.);
- reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1.);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001);
- abusi di mercato (abuso di informazione privilegiata e manipolazione del mercato) (art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e salute sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. 231/2001);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies D.Lgs. 231/2001);
- reati in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies);
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- reati ambientali (art. 25-undecies);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- reati di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione dei conti (D. Lgs. 39/2010).

La legge n. 146 del 16 marzo 2006, con la quale è stata ratificata e data esecuzione alla Convenzione ed ai Protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15 Novembre 2000 ed

il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità amministrativa degli Enti ex D.lgs. 231/2001 anche per alcuni reati aventi carattere transnazionale: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

Il Decreto 231/2001 prevede, altresì, casi di esonero della responsabilità dell'Ente, in presenza dei quali quest'ultimo non risponde del reato commesso al suo interno dai soggetti indicati all'art. 5. In particolare, in caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, l'art. 6 del Decreto prevede l'esclusione della responsabilità dell'Ente, qualora esso dimostri:

- di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto di reato, il "modello di organizzazione e gestione", idoneo a svolgere, secondo i criteri normativi applicabili, azione preventiva della commissione dei reati della specie di quello verificatosi;
- di avere affidato ad un organismo interno all'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curare il suo aggiornamento;
- che vi sia stata fraudolenta elusione del modello da parte dei soggetti che hanno commesso il reato;
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo su indicato.

Qualora, invece, il reato sia stato posto in essere da un soggetto sottoposto, l'art. 7 del Decreto prevede che "l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Alla luce di quanto previsto dalla disciplina normativa sopra richiamata, la responsabilità dell'Ente si fonda, essenzialmente, sulla c.d. "colpa di organizzazione": tale forma di colpevolezza si sostanzia nell'omessa predisposizione, da parte dell'Ente, di un'organizzazione d'impresa in grado di impedire la commissione di reati al suo interno, ovvero nell'omessa creazione e applicazione di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per lo svolgimento delle attività valutate a maggior rischio di commissione di illeciti.

Ciò posto, come in precedenza anticipato, la distinzione tra soggetti c.d. apicali e sottoposti assume notevole importanza sotto il profilo della responsabilità della Società.

Ed invero, in caso di reato commesso dai soggetti apicali, la Società, al fine di beneficiare dell'esimente della responsabilità, dovrà dimostrare in giudizio:

- (1) che gli autori del reato hanno agito con dolo anche avverso le prescrizioni del Modello, sottraendosi, cioè, volontariamente e fraudolentemente alle prescrizioni di vigilanza e ai contenuti del Modello stesso;
- (2) che non vi è stata omessa o insufficiente sorveglianza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Relativamente ai soggetti sottoposti, invece, la presenza del modello esclude presuntivamente ogni forma di responsabilità amministrativo-penale della Società. A differenza di quanto previsto nell'ambito dei reati commessi dai vertici, in questo caso grava sulla pubblica accusa – e non sull'ente – l'onere processuale di provare l'eventuale inadeguatezza ed inidoneità del Modello adottato.

Inoltre, per rafforzare il sistema di lotta ai fenomeni corruttivi nella gestione della cosa pubblica sono previsti anche i reati gravi contro la pubblica amministrazione, e sono:

- Art. 317 c.p. (Concussione);
- Art. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione);
- Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
- Art. 319-bis c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio avente per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni, la stipulazione dei contratti, nonché il pagamento o il rimborso di tributi);
- Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari);
- Art. 319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità);
- Art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);
- Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione);
- Art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare e promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee di stati esteri);
- Art. 346-bis c.p. (Traffico di influenze);
- Art. 353 c.p. (Turbata libertà di incanti);
- Art. 353-bis c.p. (Turbata libertà di scelta del procedimento del contraente)

1.2 Il catalogo delle sanzioni

Quanto all'apparato sanzionatorio posto dal Decreto a presidio dell'osservanza dei precetti del modello di organizzazione e gestione, la sua peculiarità risiede nella finalità – tipicamente preventiva – di disincentivare e rendere antieconomiche quelle condotte che perseguono o accettino il rischio della commissione dei reati a vantaggio o nell'interesse dell'Ente.

In linea generale, la determinazione dell' am e del quantum della sanzione è demandata al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Più specificamente, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (espressa per quote), la cui quantificazione è graduata in ragione dei seguenti elementi:

- (1) della gravità del fatto;
- (2) del grado della responsabilità della società;
- (3) dell'attività eventualmente svolta dalla società per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- (4) delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Per i casi più gravi e in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste, si applicano altresì le sanzioni interdittive (quali la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi). Le sanzioni interdittive si applicano nella misura in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione;
- b) in caso di reiterazione di illeciti già commessi.

Le altre sanzioni amministrative previste dal Decreto sono:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche in forma per equivalente, che consegue all'eventuale sentenza di condanna;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (sanzione eventuale che può essere disposta dal Giudice quando, nei confronti dell'Ente, viene applicata una sanzione interdittiva).

Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli art 317 c.p., 318 c.p. 319 c.p., 319-bisc.p., 319 ter c.p.319-quater c.p. 320 c.p., 322 c.p. 322 bis c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p.,353 bis c.p. , ovvero, in presenza di rilevanti situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche si applica quanto previsto dall'art 32 del D.L n. 90/2014.

1.3 Le Linee Guida di Confindustria

Al fine di agevolare gli Enti nell'attività di predisposizione del Modello, l'art. 6, comma 3 del Decreto prevede che gli Enti possano adottare modelli di organizzazione e gestione "sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati".

In conformità a tale disposizione, SACA SpA, nella predisposizione del presente Modello, si è ispirata anche alle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001" emanate da Confindustria.

Occorre tuttavia precisare che le indicazioni contenute nelle Linee Guida rappresentano un semplice quadro di riferimento a cui ogni società è libera di ispirarsi ai fini della predisposizione del Modello. Trattasi, infatti, di indicazioni generali che devono essere adattate e modellate sulla concreta realtà aziendale, tenendo conto delle dimensioni e della specifica attività d'impresa.

Sul punto, giova evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida non inficiano in alcun modo la validità del Modello, il quale per le ragioni suesposte – in primis, la necessità di essere calibrato sulla concreta realtà aziendale, con specifico riferimento alle funzioni aziendali ritenute maggiormente sensibili al rischio reato 231 – ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno portata e carattere generale e orientativo.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

2.1 SACA S.p.A. e il settore di riferimento

Saca S.p.A. è, allo stato, il Gestore del Servizio Idrico Integrato (l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione di acque reflue) nei 36 comuni dell' Ambito Territoriale n° 3 della Regione Abruzzo. SACA è dalla sua nascita una società per azioni interamente a capitale pubblico. Nell'ambito delle attività che ne caratterizzano lo statuto sociale, effettua:

- a) studi di fattibilità e progettazione di sistemi idrici e fognari;
- b) costruzione, gestione e manutenzione di impianti idrici, fognari e di depurazione;
- c) attività di contatto con la clientela per preventivi, contratti, volture e disdette;
- d) nuovi allacciamenti e attivazione dei servizi;
- e) installazione e rimozione contatori;
- f) letture contatori;

- g) fatturazione ed emissione bollette;
- h) gestione reclami;
- i) consulenze post-contatore;
- j) monitoraggio e ricerca delle perdite di rete;
- k) analisi di laboratorio;
- l) controlli di qualità.

Sulla base di tali premesse il Modello non solo rappresenta uno strumento necessario per prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto, ma anche un'importante opportunità – unitamente al Codice Etico – affinché SACA persegua e implementi i propri obiettivi di mercato, rimanendo esente da responsabilità per determinati reati eventualmente commessi da soggetti incardinati nell'organizzazione aziendale.

2.2 Funzione del Modello

La scelta di SACA di dotarsi del Modello di Organizzazione e Gestione si inserisce nella più ampia politica di sensibilizzazione alla gestione trasparente e corretta della Società (anche e a maggior ragione dopo il recente ampliamento dei reati presupposto, nel rispetto della normativa vigente e dei fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale).

L'adozione del Modello, inoltre, costituisce un valido strumento di sensibilizzazione e guida dell'operato di tutti coloro che agiscono in nome e per conto di SACA, affinché seguano, nell'espletamento della propria attività, comportamenti corretti e chiari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

In tal senso, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consente a SACA di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/01, ma ne migliora la propria governance, limitando il rischio della commissione di reati.

I principi contenuti nel presente Modello sono preordinati a determinare, da un lato, la piena consapevolezza, nel potenziale autore del reato, di commettere un illecito; dall'altro, a consentire a SACA, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione del reato.

La ratio sottesa al presente Modello è pertanto quella di predisporre un sistema strutturato e organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei 'Reati 231', mediante l'individuazione delle aree a rischio e la loro conseguente proceduralizzazione.

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti in azienda, rilevati in fase di "as-is analysis", in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibili.

Benché dall'analisi effettuata secondo i criteri adottati nella 'gap analysis', sia comunque emersa la presenza di alcune procedure nonché di organi di controllo interni ed esterni all'azienda, tuttavia l'adozione e l'applicazione del Modello si rende necessaria dal momento che esistono alcune aree aziendali che risultano sprovviste di adeguate proceduralizzazioni interne e che, come tali, possono apparire eventualmente esposte al rischio della commissione di 'Reati 231'.

I principi generali cui il Modello deve ispirarsi, ai fini dell'implementazione di un adeguato sistema di controllo, sono:

- la mappatura delle attività a rischio di SACA;
- la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto;

- la predisposizione di specifici protocolli di “gestione ordinaria”, al fine di programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
- l’attività di verifica del funzionamento del Modello e della sua tenuta, con conseguente aggiornamento periodico;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- l’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- la comunicazione all’Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti, nonché l’attribuzione a quest’ultimo dei compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello.

2.3 Struttura del Modello

Il presente Modello è composto:

- dalla “PARTE GENERALE”, corredata dai principi ispiratori del Decreto nonché dai meccanismi di governance attualmente adottati dalla Società;
- da una “PARTE SPECIALE”, a sua volta suddivisa in più sezioni elaborate con specifico riguardo:
 - alle tipologie di reato previste dal Decreto e con specifico riferimento alle tipologie di rischio cui la Società è apparsa maggiormente sensibile e la cui commissione, quindi, è astrattamente ipotizzabile, in ragione dell’attività svolta da SACA (reati contro la Pubblica Amministrazione; reati societari; reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro; reati informatici; reati afferenti al decreto antiriciclaggio e reati ambientali);
 - ai principi di comportamento che devono informare lo svolgimento delle attività a rischio ai sensi del Decreto, al fine di prevenire la commissione degli illeciti di cui al Decreto stesso.

Il Modello si completa, infine, dei suoi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- **Allegato 1: Statuto dell’OdV;**
- **Allegato 2: Codice Etico;**
- **Allegato 3: Gestione dei flussi finanziari;**
- **Allegato 4: Funzionigramma;**
- **Allegato 5: Mappatura aree a rischio reato;**
- **Allegato 6: Decreto Legislativo 231/2001 e s.m.i.**

2.4 La procedura di adozione del Modello

Sebbene l’adozione del Modello sia stata prevista dal legislatore come una scelta libera e del tutto facoltativa per le persone giuridiche, SACA, in conformità alle sue politiche aziendali, ha ritenuto opportuno procedere all’adozione del Modello con delibera del C.d.A. n. 19 del 23 settembre 2013.

Inoltre, con la medesima delibera, SACA ha altresì istituito l’OdV, determinandone i relativi compiti e poteri.

Essendo il Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente”, in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale, proposte dall’OdV, saranno rimesse alla competenza del C.d.A. di SACA. A tal fine, sono da intendersi come “sostanziali” quelle modifiche e

integrazioni che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione delle normative di riferimento o che implicano un cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nel Modello, nei poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e nel sistema sanzionatorio.

2.5 L'approccio metodologico e le fasi di implementazione del Modello

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2001, il Modello deve, in via preliminare, individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. A tale scopo, l'indagine effettuata ha investito la complessiva organizzazione di SACA, mediante la ricognizione delle aree, dei settori, nonché delle relative funzioni e procedure, ritenute maggiormente a potenziale rischio-reato.

Il lavoro di realizzazione del Modello si è quindi sviluppato in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della documentazione e della verificabilità di tutte le attività ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Si precisa che il risultato dell'attività sintetizzata nel presente Modello e negli allegati, che ne costituiscono parte integrante, nonché le linee guida suggerite per implementare i protocolli esistenti e per permettere alla Società di prevenire i reati di cui al Decreto, necessitano di aggiornamenti, in relazione ai mutamenti organizzativi, normativi o di mercato fronteggiati dalla Società nel quadro della propria attività imprenditoriale, istituzionale e societaria.

Sarà, pertanto, compito dell'OdV, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, provvedere al costante aggiornamento e adeguamento del Modello, come meglio specificato in seguito.

Al fine di offrire un quadro sintetico dell'attività svolta, si riporta una breve descrizione di tutte le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, le cui risultanze hanno dato luogo alla predisposizione del presente Modello:

Fase I: raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale

Si è innanzitutto proceduto a raccogliere la documentazione ufficiale disponibile presso SACA SPA e relativa a:

- organigramma;
- manuale del sistema di qualità;
- alcune delle principali procedure gestionali rese necessarie ai fini della predisposizione della Gap analysis;
- visura camerale;
- statuto, atto costitutivo;
- Documento di Valutazione Rischi (DVR) e altri documenti rilevanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tali documenti sono stati quindi esaminati, al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività di SACA, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze.

Fase II: identificazione delle attività a rischio ("As is analysis")

Nell'analizzare l'attività di SACA, si è proceduto a verificarne i contenuti, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze nonché il rischio di concretizzazione dei reati. Le aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto sono state, dunque, identificate e condivise mediante l'esame delle interviste condotte nei confronti dei Responsabili di specifiche funzioni aziendali.

Il metodo utilizzato è stato quello del “Control and Risk Assessment”, strumento mediante il quale si perviene all’identificazione dei rischi nell’ambito delle diverse componenti dell’attività societaria, onde valutare la frequenza delle attività potenzialmente oggetto di illecito.

Gli elementi sui quali è stata basata la valutazione sono i seguenti:

- **GOVERNANCE**: attraverso questo elemento si è verificato se nell’azienda sono presenti, e in quale misura sono rispettate ed efficaci, procedure o sistemi atti a definire chiaramente ruoli e responsabilità facenti capo ad ogni funzione e ad ogni soggetto interessato.

- **CODICI DI CONDOTTA**: in tale ambito si è valutato se risultino già presenti, nell’ambito aziendale, codici etici e/o di comportamento per le aree a rischio, e la loro coerenza con norme e regolamenti vigenti.

- **INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE**: questo campo analizza la presenza e l’efficacia dei sistemi di comunicazione e di diffusione delle informazioni all’interno dell’azienda. In particolare è stato esaminato il grado di articolazione del sistema attraverso l’analisi dei seguenti aspetti:

- ❖ periodicità della comunicazione,
- ❖ strumenti utilizzati per diffondere le informazioni,
- ❖ esistenza di attività di reporting e di rilevazione dei rischi,
- ❖ capacità del sistema di recepire i cambiamenti ed aggiornarsi di conseguenza,
- ❖ reperibilità dei dati necessari all’analisi.

- **RISORSE UMANE**: in tale ambito è stata analizzata la gestione delle risorse umane sotto i seguenti aspetti:

- ❖ esistenza di procedure in fase di selezione del personale,
- ❖ presenza di corsi di formazione e la loro periodicità ed efficacia,
- ❖ rispetto delle normative vigenti in materia di lavoro dipendente,
- ❖ presenza di sistemi di incentivazione.

- **CONTROLLO E MONITORAGGIO**: attraverso tale elemento è stata valutata l’esistenza e l’efficacia di protocolli o procedure finalizzate alla prevenzione e/o alla segnalazione di illeciti. In particolare è stata analizzata:

- ❖ l’esistenza di sistemi di controllo “incrociato” fra le varie funzioni apicali,
- ❖ la ripartizione del potere decisionale e delle responsabilità,
- ❖ l’esistenza di un sistema di controllo interno dedicato alla prevenzione degli illeciti,
- ❖ l’esistenza di standard di riferimento nello svolgimento dell’attività di controllo.

- **REAZIONE ALLE VIOLAZIONI**: è stata analizzata la presenza e l’eventuale applicazione ed efficacia di un sistema sanzionatorio formalizzato.

Ogni singolo elemento di apprezzamento è stato valutato secondo i seguenti requisiti ai quali viene attribuito un valore sulla base del grado di adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa:

- **Formalizzazione**: tale requisito analizza l’effettiva esistenza di modelli, procedure e/o prassi e la loro adeguatezza;

- **Adempimento e Applicazione**: tale requisito esamina il livello di applicazione dei modelli, prassi o procedure;

- **Conoscenza**: tale requisito permette di verificare il livello di conoscenza e informazione del personale riguardo a procedure, modelli e/o prassi, “reati 231” e sanzioni;

- **Diffusione**: tale requisito analizza gli strumenti utilizzati per la comunicazione interna e la loro validità;

- **Efficacia**: tale requisito esamina l’efficacia delle procedure, degli strumenti utilizzati e della comunicazione;

- **Aggiornamento:** tale requisito analizza il livello di adeguamento ai cambiamenti interni ed esterni all'azienda degli strumenti, sistemi, procedure e modelli.

Fase III: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio.

Nel corso delle interviste ai soggetti responsabili dei processi a rischio si è richiesto di illustrare le procedure operative e i concreti controlli esistenti (onde verificare se idonei a presidiare il rischio pre-individuato).

Sulla base di dette valutazioni si è determinato il livello di criticità, in termini di profilo di rischio effettivo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nell'ambito di ciascun processo.

Fase IV: “Gap Analysis”

La situazione di rischio e dei relativi presidi è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal Decreto al fine di individuare le eventuali carenze del sistema esistente.

Si è provveduto quindi a identificare (cfr. Parte Speciale) gli interventi che più efficacemente risultino da un lato idonei a prevenire in concreto le ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole e/o prassi operative, dall'altro a migliorare l'attuale sistema di controllo interno nell'ottica di una piena ed efficace attuazione dei requisiti essenziali previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Fase V: individuazione di linee guida di comportamento per la definizione delle procedure operative - MOG

Per ciascuna unità in cui sia stata ravvisata sussistente un'ipotesi di rischio, si è provveduto alla verifica della coerenza delle modalità operative esistenti e, ove necessario, sono state indicate opportune linee guida per la definizione di nuove modalità idonee a governare il profilo di rischio individuato.

All'analisi dello status quo aziendale, è dunque seguita la descrizione delle criticità emergenti, per poi procedere alla indicazione delle modalità di gestione e prevenzione da attuare in SACA, al fine di prevenire la commissione dei 'Reati 231', secondo il seguente schema di massima:

- AS IS ANALYSIS
- GAP ANALYSIS
- PRINCIPI GENERALI
- PROTOCOLLI NELLE AREE SENSIBILI.

2.6 Conclusioni

Le descritte fasi hanno condotto al risultato meglio specificato nel presente Modello cui la Società dovrà uniformarsi anche attraverso l'apporto dell'OdV che sovrintenderà – date le funzioni ad esso attribuite – all'applicazione ed implementazione del Modello medesimo.

Le lacune evidenziate nella Gap Analysis devono, quindi, essere colmate con un sistema regolato dalla nuova 'Governance' che verrà delineata nella Parte Speciale del presente Modello, che garantirà l'armonizzarsi dei principi del Decreto alle norme interne, le quali, in tal modo, costituiranno valido presidio delle attività potenzialmente a rischio.

3. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE

3.1 Premessa

Saca SpA promuove la corretta e piena conoscenza delle regole di condotta contenute nel Modello da parte di tutti i Destinatari, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili.

La formazione del personale di Saca, ai fini dell'attuazione del Modello, è gestita dai vari Responsabili individuati nell'Organigramma aziendale nella più stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza.

La formazione diretta alla corretta conoscenza del Modello deve innanzitutto prevedere i seguenti contenuti:

- una parte comune per tutti i Destinatari, avente ad oggetto la normativa di riferimento (D.Lgs. n. 231/2001 e reati presupposto), il Modello ed il suo funzionamento;
- una parte speciale in relazione a specifici ambiti operativi, che, avendo quale riferimento la mappatura delle attività sensibili, sia volta a diffondere la conoscenza dei reati, le fattispecie configurabili ed i presidi specifici delle aree di competenza degli operatori.

L'organizzazione di seminari e di altre iniziative di formazione e informazione potrà svolgersi secondo le necessità di SACA, sentito l'OdV, anche a distanza mediante utilizzo di risorse informatiche, al fine di divulgare in modo tempestivo e favorire la comprensione dei principi e dei contenuti del Modello.

I contenuti formativi devono essere opportunamente aggiornati in relazione alle evoluzioni della normativa di riferimento e del Modello organizzativo, prevedendo nel caso di aggiornamento significativo (es. estensione della responsabilità amministrativa dell'ente a nuove tipologie di reati), le necessarie integrazioni ai supporti formativi.

L'Organismo di Vigilanza si occupa di promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello da parte di tutto il personale nonché di verificarne la completa attuazione.

Si riportano di seguito le attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione del Modello a dipendenti e collaboratori di SACA e per la loro formazione.

3.2 Piano di comunicazione verso i componenti degli organi sociali

L'Organismo di Vigilanza comunica formalmente, in via personale ed individuale, l'adozione del presente Modello a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Ogni soggetto che riceve tale comunicazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza e adesione al Modello, da conservare ed archiviare a cura dello stesso Organismo di Vigilanza.

3.3 Piano di comunicazione e formazione verso i dipendenti

Comunicazione

La comunicazione iniziale.

L'adozione del presente Modello viene comunicata a tutti i dipendenti in organico mediante

la trasmissione di una nota da parte degli organi aziendali circa l'avvenuta dotazione del Modello, rimandando (eventualmente) all'affissione dello stesso in locali accessibili a tutti ovvero alla consegna di una copia del Modello a ciascun dipendente.

La comunicazione è corredata da una dichiarazione sottoscritta dai dipendenti e recepita dai responsabili delle diverse aree aziendali competenti - da trasmettere all'OdV - ove si attesta la materiale ricezione della documentazione informativa nonché l'impegno ad osservarne le relative prescrizioni.

La diffusione

La diffusione del Modello è discrezionalmente attuata dalla Società anche tramite sito intranet aziendale e creazione di pagine web, debitamente aggiornate, i cui contenuti riguardino essenzialmente:

- un'informativa di carattere generale relativa al D.Lgs. 231/2001 eventualmente corredata dalle risposte alle domande più frequenti (FAQ) in relazione alla normativa in oggetto;
- la struttura e le principali disposizioni operative del Modello adottato da SACA.

La comunicazione ai nuovi dipendenti

Ai neo assunti viene consegnato un set informativo, contenente il Codice Etico, il Modello e il D.Lgs. 231/2001. Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare a SACA una dichiarazione sottoscritta attestante la ricezione della documentazione informativa e l'impegno ad osservarne le relative prescrizioni.

Formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 varia, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, delle eventuali funzioni di rappresentanza della società.

Formazione ai Responsabili di Area/Funzione/Unità

Nei confronti dei Responsabili di Area/Funzione/Unità di SACA valgono le seguenti prescrizioni:

- vengono informati in merito alle disposizioni del Decreto e sensibilizzati sull'importanza attribuita da SACA all'adozione di un sistema di governo e di controllo dei rischi;
- si descrivono la struttura e i contenuti principali del Modello adottato, nonché l'approccio metodologico seguito per la sua costruzione e il suo aggiornamento;
- si descrivono i comportamenti da tenere in materia di comunicazione e formazione dei propri dipendenti gerarchici e, in particolare, del personale operante nelle aree aziendali ritenute sensibili;
- si illustrano i comportamenti da tenere nei confronti dell'OdV, in materia di comunicazioni, segnalazioni e collaborazione alle attività di vigilanza e aggiornamento del Modello.

Formazione ai dipendenti operanti nell'ambito delle aree considerate più sensibili

Ai fini di una corretta promozione della conoscenza del Modello nei confronti dei soggetti operanti nelle aree considerate più sensibili, SACA dovrà:

- predisporre corsi di formazione (anche a frequenza obbligatoria) ogni qualvolta – oltre che al momento dell'adozione - sia modificato e/o aggiornato, in modo rilevante, il presente Modello dall'OdV, con eventuali controlli a campione sulla frequenza ai corsi nonché sulla adeguatezza del contenuto dei programmi di corso;

- svolgere una attenta attività di sensibilizzazione, anche tramite i Responsabili delle funzioni aziendali potenzialmente a rischio di reato, in favore dei propri dipendenti gerarchici, in relazione al comportamento da osservare e alle conseguenze derivanti da un mancato rispetto del Modello.

3.4 Piano di comunicazione e formazione verso i collaboratori esterni

SACA promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche verso i Partner commerciali e i collaboratori esterni attraverso le seguenti modalità:

1. Pubblicazione sul sito internet aziendale:
 - di un'informativa di carattere generale relativa al D.Lgs. 231/2001 e all'importanza attribuita da SACA all'adozione di un sistema di governo e di controllo dei rischi;
 - della struttura e delle principali disposizioni operative del Modello adottato da SACA;
2. Inserimento di una dichiarazione, in qualunque contratto di fornitura, servizio, consulenza e collaborazione (nel corpo del testo o in allegato):
 - di presa visione e conoscenza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello;
 - di impegno al rispetto del Modello, accettando altresì che l'eventuale violazione, se reiterata ovvero di particolare gravità, possa essere causa di risoluzione del contratto.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 La disciplina normativa

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere un organismo della società (art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'art. 6, comma 1, del Decreto prevede, inoltre, che l'Ente non risponde dei reati commessi dai soggetti in posizione apicale se prova che:

- a) Omissis;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di detto Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) Omissis;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Sul punto, anche alla luce delle considerazioni espresse nella relazione illustrativa al Decreto, l' "organismo dell'Ente" deve intendersi come un organismo interno alla struttura aziendale, al quale è demandato il compito di attuare in modo efficace e corretto il Modello, nonché di valutare in modo continuativo il funzionamento delle procedure, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto ad un'informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.

4.2 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Per conformarsi al dettato normativo e poter svolgere al meglio i propri compiti, l'OdV deve possedere le seguenti caratteristiche:

- Stabilità e continuità: l'OdV deve essere istituito in modo stabile all'interno dell'organizzazione aziendale, onde poter esercitare la propria attività di monitoraggio ed aggiornamento del modello in modo continuativo, attuando tutte le modifiche rese necessarie dall'eventuale mutamento dell'attività o dell'organizzazione aziendale. Deve divenire un costante punto di riferimento per tutti coloro che intendono effettuare segnalazioni ovvero richiedere indicazioni e pareri sulle condotte da osservare;
- Terzietà, indipendenza e autonomia: l'OdV deve poter esercitare le proprie funzioni con indipendenza di giudizio e autonomia di iniziativa ed operativa, in modo da poter vigilare sull'applicazione del modello anche da parte degli organi di vertice dell'Ente. Tali caratteristiche presuppongono che l'OdV sia collocato, all'interno dell'organigramma aziendale, in una posizione gerarchicamente elevata, e che riferisca unicamente ai massimi vertici aziendali;
- Professionalità: occorre garantire la concreta possibilità di azione all'OdV in un contesto che richiede sia capacità di valutazione e gestione dei rischi, sia competenze e conoscenze in materia di analisi delle procedure, di organizzazione e controllo aziendale e di pratica professionale;
- Onorabilità: i membri dell'OdV devono possedere requisiti di autorevolezza, moralità ed onorabilità.

In considerazione della specifica realtà aziendale, e al fine di dare piena attuazione alle finalità e ai principi espressi dal Decreto, SACA:

- ha deliberato di attribuire il ruolo di OdV ad un organo costituito in forma plurisoggettiva, essendo, tale soluzione, stata riconosciuta come la più adeguata, in quanto ritenuta più idonea – rispetto alla soluzione di costituire l'OdV come un organo monocratico – ad assicurare i requisiti di indipendenza e terzietà che devono contraddistinguere tale organismo;
- ha ritenuto opportuno che:
 - i componenti dell'OdV percepiscano un compenso/gettone di presenza;
 - l'OdV disponga di un budget di spesa annuo che permetta di assolvere i compiti di monitoraggio, controllo e aggiornamento che presiedono la propria attività e che possa autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti.

L'Art. 6, comma 4-bis D.Lgs. 231/2001 (aggiunto dal comma 12 dell'art. 14, Legge 12/11/2011 n. 183 con decorrenza 1 gennaio 2012), prevede che nelle società di capitali, la funzione di OdV, può essere attribuita, con apposita delibera dell'organo amministrativo, al collegio sindacale.

La composizione e il funzionamento dell'OdV sono regolati da un doppio livello di disciplina.

Il primo è contenuto nello *Statuto* dell'OdV (**Allegato n. 1**), approvato dall'organo dirigente che adotta il Modello, di cui lo statuto medesimo costituisce parte integrante. Lo *Statuto*, cui si rimanda in questa sede, disciplina nomina, composizione, compiti e regole di funzionamento (nonché gli obblighi di cui all'art. 6, co. 2 lett. d) D. Lgs 231/01) dell'Organismo di Vigilanza.

La disciplina di secondo livello, espressione dell'autonomia e libertà d'azione dell'OdV, è dettata dal Regolamento interno, approvato dallo stesso OdV. Il Regolamento contempla non solo le forme di verbalizzazione delle sedute, ma soprattutto la definizione degli aspetti attinenti alla continuità d'azione, quali la calendarizzazione e il regolamento delle

proprie attività, le cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri delle procedure di analisi, ecc.

L'attività di detto Organismo e l'osservanza dei principi e delle regole stabiliti nel Codice Etico permetteranno una gestione di SACA che soddisfi tutti i requisiti richiesti dal Decreto.

5. IL SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Principi generali

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal Decreto, è necessario che il Modello individui e sanzioni i comportamenti che possono favorire la commissione dei tipici "reati 231".

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto, individuano quale requisito per un'efficace attuazione del Modello, l'adozione di un "sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

Sul punto, le Linee guida dettate da Confindustria per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 affermano che "la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello ledono il rapporto di fiducia instaurato dall'ente con l'autore della violazione e devono di conseguenza comportare azioni disciplinari".

Pertanto, il sistema disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del Modello.

Ciò che caratterizza il sistema disciplinare è che lo stesso trova applicazione nei confronti del soggetto autore della violazione a prescindere dalla sussistenza e dall'esito del giudizio penale e/o amministrativo pendente nei confronti del medesimo soggetto autore del reato.

Ciò in quanto la violazione del codice etico e delle procedure interne rappresentano un genus autonomo dalla violazione di legge che comporta la commissione di un reato.

Perciò SACA non è tenuta, prima di agire, ad attendere il termine del procedimento penale eventualmente in corso ove intenda applicare le sanzioni disciplinari nei confronti dei trasgressori.

Pur nella sua autonomia, l'apparato disciplinare interno adottato dall'ente svolge un'importante funzione ausiliaria e di supporto nei confronti del sistema sanzionatorio pubblicistico c.d. "esterno" (rappresentato dal sistema penale e/o amministrativo) nel perseguimento delle medesime finalità.

Oggetto di sanzione disciplinare ai fini e nei limiti del presente Sistema sono le violazioni commesse sia dai soggetti in posizione apicale, in quanto titolari di poteri di rappresentanza, di amministrazione e di direzione dell'ente o di una sua unità operativa o organizzativa nei limiti delle deleghe e/o attribuzioni societarie, sia quelle poste in essere dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza sia, da ultimo, quelle compiute dai soggetti terzi esterni a SACA che si interfacciano con quest'ultima nell'ambito dei rapporti di collaborazione, consulenza e commerciali in genere.

Il presente Sistema Disciplinare opera nel rispetto delle norme dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili in azienda (CCNL Gas-Acqua) nonché in conformità alle norme di legge vigenti in materia, con particolare riguardo alla Legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") nonché agli artt. 2106, 2118 e 2119 del Codice Civile.

Nel corpo del presente documento si procederà ad analizzare nel dettaglio:

- le tipologie di sanzioni irrogabili e i criteri di commisurazione;
- i soggetti, siano essi interni o esterni a SACA, destinatari delle sanzioni;

- il procedimento di irrogazione delle sanzioni.

Il presente Sistema Disciplinare, oltre ad essere consegnato in formato cartaceo e/o elettronico per via telematica ai soggetti destinatari dello stesso, è affisso presso la sede aziendale, affinché ne sia garantita la più ampia conoscenza da parte dei soggetti destinatari del presente documento.

A riguardo, nell'ottica di raggiungere standard di trasparenza ed efficienza sempre più elevati, SACA si propone di pubblicare il presente Sistema Disciplinare anche sul proprio sito web aziendale.

Per tutto quanto non previsto nel presente Sistema Disciplinare, troveranno applicazione le norme di legge e di regolamento nonché le norme della contrattazione collettiva e dei regolamenti aziendali, ove applicabili.

5.2 Tipologie di sanzioni e criteri di commisurazione.

Il Sistema Disciplinare adottato da SACA gradua l'entità e la tipologia della sanzione applicabile in relazione alla gravità della violazione commessa e al grado di pericolosità del comportamento tenuto dal soggetto autore della violazione.

Pertanto, il Sistema Disciplinare sanziona, in primis, tutte le infrazioni al Modello - dalla più grave alla più lieve - mediante un sistema di gradualità della sanzione e rispetta i principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione comminata rispetto alla violazione rilevata.

In linea generale, è possibile distinguere le sanzioni irrogabili in caso di violazione del Modello, secondo un ordine crescente di gravità, come previsto dal vigente CCNL – Federgasacqua, nella sezione dedicata ai provvedimenti disciplinari.

Il sistema sanzionatorio, inoltre, è soggetto ad una costante attività di verifica e monitoraggio da parte dell'OdV.

5.3 Sanzioni applicabili ai soggetti “apicali”

Nel novero dei soggetti apicali sono compresi in forza di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto, “le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente (o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale)” nonché le “persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo” dell'ente.

Alla luce della suddetta definizione, assumono rilevanza, in primo luogo, le figure degli Amministratori e dei Sindaci, in quanto titolari delle funzioni di amministrazione e di controllo.

In secondo luogo, assumono rilevanza anche i Direttori e Dirigenti che rivestono funzioni e/o esercitano i poteri secondo quanto espressamente disposto dall'art. 5 co. 1 lett. a) D.Lgs. 231/2001, i quali possono essere legati alla Società sia da rapporti di lavoro subordinato sia da altri rapporti di natura privatistica. Nel primo caso, troveranno applicazione senza alcuna distinzione per tutte le categorie di Direttori e Dirigenti, ove presenti in SACA, le tutele previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

Orbene, di seguito si procederà ad esemplificare le misure sanzionatorie applicabili nei confronti delle due categorie di soggetti Apicali previsti dal Sistema Disciplinare.

MISURE APPLICABILI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI

Qualora sia accertata la violazione da parte di Amministratori e/o Sindaci di SACA, saranno applicate le seguenti sanzioni (mutuate dalle interpretazioni giurisprudenziali in materia):

- richiamo formale scritto;

- sospensione dal servizio e/o dalla retribuzione fino al 3% (tre per cento) per un periodo compreso tra 1 (uno) e 6 (sei) mesi, per violazioni particolarmente gravi, reiterate e molteplici (es.: rischio di comportamenti in grado di arrecare un danno patrimoniale o di esporre SACA ad una situazione oggettiva di pericolo di veder applicate le sanzioni previste nel D. lgs. n. 231/01; violazione abituale del Modello);
- revoca dall'incarico per giusta causa, nell'ipotesi di violazioni di eccezionale gravità, dirette in modo non equivoco al compimento di un reato o di un illecito.

5.4 Misure applicabili nei rapporti con i soggetti terzi

Ai fini di una piena efficacia preventiva del Modello, il Sistema Disciplinare prevede l'applicazione di misure anche nei confronti di soggetti terzi (collaboratori esterni, consulenti, Partners) che, nell'ambito dei rapporti negoziali instaurati con SACA, si siano resi responsabili di violazioni del Modello.

A tal riguardo, a titolo meramente esemplificativo, nelle lettere di incarico o nei contratti stipulati tra SACA e i propri collaboratori o controparti commerciali, potranno essere inserite specifiche clausole risolutive espresse che prevedano la risoluzione del rapporto ovvero clausole penali – eventualmente commisurate ad una determinata percentuale del corrispettivo pattuito nel contratto – che sanzionino le controparti contrattuali che osservino comportamenti contrari ai principi del Modello, in violazione delle prescrizioni in esso contenute.

In ogni caso resta salvo e impregiudicato il diritto di SACA di chiedere il risarcimento del danno, qualora la condotta della controparte sia tale da determinare un danno a carico della Società.

A tal fine, è bene consegnare copia del Modello alle controparti contrattuali.

5.5 Il procedimento di irrogazione delle sanzioni

Il potere disciplinare di cui al Decreto è esercitato, sentito l'OdV, secondo le procedure e le modalità previste dalla legge, dal vigente Sistema disciplinare e/o dal CCNL applicato in azienda. A tal fine, anche per le violazioni delle regole del Modello, sono fatti salvi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive competenze.

Pertanto, ogni violazione del Modello e delle procedure stabilite in attuazione dello stesso da chiunque commesse devono essere immediatamente comunicate all'OdV.

Preliminarmente, è opportuno chiarire che il procedimento di irrogazione delle misure disciplinari varia in relazione alla categoria di soggetti interessati.

Per i soggetti sottoposti, il procedimento disciplinare è quello già previsto dallo "Statuto dei lavoratori" (Legge n. 300/1970) e dal CCNL vigente.

A tal fine, anche per le violazioni delle regole del Modello, è in ogni caso previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle infrazioni e della successiva irrogazione delle sanzioni in caso di violazioni delle regole che compongono il Modello adottato.

Non potrà, pertanto, essere archiviato un provvedimento disciplinare o irrogata una sanzione disciplinare per le violazioni di cui sopra, senza la preventiva informazione e consultazione dell'OdV, anche qualora la proposta di apertura del procedimento disciplinare provenga dall'Organismo stesso.

In linea generale, il procedimento ha inizio a seguito della ricezione, da parte dell'OdV, della segnalazione con cui viene rappresentata l'ipotesi di violazione del Modello ovvero a

seguito dell'accertamento da parte dell'OdV stesso, nell'ambito della propria attività di verifica e di controllo, dell'effettivo verificarsi di una situazione di violazione del Modello.

L'OdV ha l'obbligo di attivarsi e verificare se tale segnalazione integri in astratto gli elementi idonei a configurare il pericolo della violazione del Modello.

All'esito della propria attività di verifica e di controllo, l'OdV, se esprime parere negativo, archivia detta segnalazione, fatta salva la rilevanza dell'evento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari comunque previste dal vigente CCNL secondo le procedure aziendali, al contrario, in caso di parere positivo, comunica tempestivamente la violazione commessa ai vertici aziendali.

In caso di violazione del Modello da parte dei soggetti apicali, sarà cura dell'OdV darne immediata comunicazione – mediante relazione scritta – al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Saca, i quali provvederanno ad assumere le opportune misure disciplinari previste dalla normativa vigente e/o contrattuali.

Ove le trasgressioni siano commesse collegialmente dal Consiglio di Amministrazione, l'OdV dovrà riferire all'Assemblea degli azionisti e al Collegio Sindacale.

Qualora si verificano fatti che possano integrare violazioni del Modello da parte dei collaboratori esterni, dei terzi e dei Partners che intrattengono rapporti con SACA, l'OdV, sentito il Responsabile della funzione aziendale delegato alla gestione del rapporto contrattuale in questione, provvede a darne comunicazione – mediante relazione scritta – al C.d.A. ed al Collegio Sindacale.

Nella sua relazione, l'OdV formula i propri rilievi, dando indicazione delle regole del Modello che si assumono violate nonché delle eventuali e più opportune sanzioni applicabili al caso concreto.

5.6 Entrata in vigore

Le disposizioni contenute nel presente Sistema Disciplinare entrano in vigore contemporaneamente al Modello di Organizzazione e Gestione, di cui costituisce parte integrante.

PARTE SPECIALE

1. INTRODUZIONE

Il presente Modello, nella sua Parte Speciale, declinerà i principi generali di conduzione della Società, orientando e/o condizionando in tal modo l'indirizzo per adeguarsi ai principi ispiratori del Decreto.

Ai fini dell'efficacia del Modello sarà necessario:

- intervenire solo nelle aree sensibili individuate a seguito di un'approfondita valutazione dei rischi aziendali per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. (cd. Risk Assessment), lasciando al sistema delle procedure aziendali adottate da SACA S.p.A. la regolamentazione della parte residua;
- non "aggravare", attraverso l'introduzione di rigidi sistemi mitigatori dei rischi 231, il normale e dinamico operato della Società;
- prevedere un sistema di implementazione ed adeguamento costante.

La presente Parte Speciale – a sua volta articolata in più sottosistemi – si svilupperà come di seguito specificato:

1. Principi generali;
2. Prescrizioni generali di comportamento nelle aree a rischio;

3. Procedimentalizzazione di alcuni processi a rischio la cui “messa in esercizio”, assumendo carattere funzionale per la governance, incide direttamente sulla prevenzione nelle aree sensibili 231.

1.1 METOLOGIA DI ANALISI DEI RISCHI

L'analisi dei rischi è uno strumento che consente di valutare in modo sistematico tutti i rischi operativi connessi con i diversi reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

L'approccio adottato nella presente metodologia integra aspetti qualitativi (che basano cioè la loro efficacia sostanzialmente su un processo di valutazione soggettivo ancorché condiviso e mediato da diversi punti di vista) con aspetti quantitativi in modo da poter rendere il più possibile indipendenti dal giudizio certi fattori di valutazione.

La metodologia adottata prevede di affrontare il problema con una strategia di tipo bottom-up e consiste in:

- identificazione degli elementi di rischio (attività e reati);
- valutazione degli elementi in termini di correlazione attività/rischio/reato;
- valutazione dei sistemi di controllo esistenti;
- sviluppo di piani di adeguamento per i rischi-reato non accettabili.

In particolare la metodologia divide concettualmente il rischio in due tipologie:

- rischio potenziale (o assoluto);
- rischio residuo.


Il rischio potenziale è il rischio che esiste di per se effettuando una certa attività, senza tener conto del fatto che possono esistere strumenti e protocolli di prevenzione o regolamentazione.

Il rischio residuo è invece il rischio che risulta dalla riduzione del rischio potenziale attraverso l'applicazione degli strumenti di prevenzione e controllo.

Il metodo si basa su 6 passi di analisi, come di seguito meglio dettagliati. In particolare dai passi 1 a 4 si calcola il rischio potenziale, mentre gli ultimi 2 passi servono al calcolo del rischio residuo:

1. identificazione delle attività a rischio reato/identificazione delle attività riferibili al vertice aziendale;
2. individuazione delle modalità di commissione dei reati;
3. calcolo del peso-reato e calcolo dell'indice di correlazione attività reato;
4. calcolo del rischio potenziale;
5. calcolo del peso dei controlli;
6. valutazione del rischio residuo e ranking attività.

Lo schema seguente è riassuntivo del metodo utilizzato.



1.2 Identificazione delle attività a rischio-reato

L'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede un'analisi delle attività svolte nell'ambito della Saca al fine di individuare quelle che, in aderenza al Decreto, possono considerarsi a rischio di illeciti.

Pertanto, ai fini della predisposizione dell'intera mappatura della Società si è proceduto, in primo luogo, ad individuare le aree a "rischio reato", così come richiesto dalla normativa in questione.

Ogni Ente presenta aree di rischio la cui individuazione implica una particolareggiata analisi della struttura aziendale e delle singole attività svolte. Pertanto, nell'aggiornamento del Modello si è tenuto conto della peculiarità del business di ciascuna di esse e del contesto in cui la società opera.

Al fine di determinare i profili di rischio potenziale per Saca SpA, ai sensi della disciplina dettata dal D.Lgs. 231/2001, sono state:


1. individuate le attività svolte da ciascuna funzione aziendale;
2. effettuate interviste con i responsabili di funzione;
3. accertate le singole attività a rischio ai fini del Decreto, nell'ambito delle diverse funzioni aziendali.

Si evidenzia, inoltre, che è stata effettuata l'analisi dei possibili ed eventuali concorsi di persone nel reato per tutte quelle attività "sensibili", che prevedono processi in cui sono coinvolti più soggetti/funzioni aziendali o soggetti terzi di cui la Società si avvale nell'esercizio delle attività stesse.

Le **attività a rischio-reato** sono state distinte in due categorie:


1. le c.d. **attività sensibili**, che presentano diretti rischi di rilevanza penale ai fini del Decreto citato.

A titolo esemplificativo:

<p>attività sensibile:</p> <p>rapporti con la P.A. in occasione di accertamenti, verifiche, ispezioni</p>		<p style="text-align: center;">REATO</p> <p>Es. corruzione: dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, per indurre il pubblico ufficiale al buon esito della verifica omettendo la contestazione dei rilievi riscontrati o l'applicazione di eventuali sanzioni.</p>
--	---	---

2. le c.d. **attività strumentali**, che presentano rischi di rilevanza penale solo quando, combinate con le attività direttamente sensibili, supportano la realizzazione del reato costituendone, quindi, la modalità di attuazione. Le suddette attività sono state individuate tenendo conto della casistica giurisprudenziale sulla creazione di provviste nel reato di corruzione e sul concetto di "altra utilità", cui fa riferimento tale fattispecie criminosa.

A titolo esemplificativo:

<p>attività sensibile:</p> <p>rapporti con la P.A. in occasione di accertamenti, verifiche, ispezioni</p> <p style="text-align: center;"><u>combinata con</u></p> <p>attività strumentale:</p> <p>Assunzione e gestione del personale</p>		<p style="text-align: center;">REATO</p> <p>Es. corruzione: indurre il pubblico ufficiale al buon esito della verifica attraverso l'assunzione o la promessa di assunzione di persona legata al soggetto verificatore da rapporti di parentela o amicizia</p>
--	---	---

Pertanto, alcune attività strumentali individuate sono:

- Assunzione di personale
- Gestione del personale (inclusi rimborsi spesa, trasferte, promozioni, aspettative, licenziamenti, ecc.)
- Conferimento di incarichi professionali e consulenze
- Acquisto di beni e servizi
- Sponsorizzazioni

- Omaggi e donazioni
- Gestione del patrimonio
- Spese di rappresentanza
- Gestione delle utenze (incluse le fasi di stipulazione dei contratti di utenza, fatturazione, recupero crediti)
- Transazioni.

Si è proceduto a predisporre la c.d. “**mappatura delle aree a rischio-reato**” (Allegato n. 5) nella quale si evidenziano:

1. la tipologia delle attività a rischio: a tal proposito si rileva che pur avendo considerato nella mappatura i singoli reati nella sola forma consumata¹, l'ente può essere ritenuto responsabile ex art. 26 D.Lgs. 231/2001 anche in tutti i casi in cui il delitto risulti soltanto tentato a norma dell'art. 56 c.p. In questo caso, infatti, è prevista solo un'attenuazione di pena a favore dell'ente ovvero l'esonero della responsabilità qualora l'ente volontariamente impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento;
2. i potenziali reati associabili: per motivi prudenziali, sono state prese in considerazione anche quelle condotte astrattamente riferibili a due o più norme incriminatrici previste dal codice penale. Tuttavia, ciò non implica necessariamente che tale condotta determini la realizzazione di una pluralità di reati in concorso. Infatti, una volta definiti i contorni oggettivi e soggettivi del fatto, può accadere che una sola sia la norma applicabile in concreto (si tratta dell'ipotesi del c.d. concorso apparente di norme). Inoltre, si precisa che, spesso, non è agevole comprendere, anche a causa delle oscillazioni giurisprudenziali, quale fattispecie penale sia concretamente applicabile in riferimento alle singole attività a rischio. Di conseguenza sono state prese in considerazione anche eventuali condotte di incerta qualificazione normativa;
3. le Funzioni/unità interessate dall'attività integrante (sia pur potenzialmente) la fattispecie di reato presupposto.

Le attività a rischio sono indicate in capo a ciascuna Funzione sulla base dell'assetto organizzativo della Società.

La mappatura è stata condivisa con gli stessi responsabili e con gli altri soggetti eventualmente coinvolti nello svolgimento delle attività considerate a rischio.

PARTE SPECIALE I – Reati nei rapporti con la P.A. –

2. I REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A.

2.1 Nozione di Pubblica Amministrazione, pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio

Sebbene il Codice penale non preveda una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, per pubblica amministrazione deve intendersi quell'aggregazione di enti

¹ Il reato si intende consumato solo quando risultano realizzati tutti gli elementi costitutivi del medesimo.

che “svolgono tutte le attività dello Stato e degli altri Enti pubblici” in cui rientrano anche gli Stati esteri e gli Organi Comunitari.

Il legislatore nazionale ha definito la Pubblica Amministrazione all’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i, del seguente tenore letterale “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”.

Peraltro, la giurisprudenza ha enucleato alcuni indici presuntivi, la cui presenza o meno può rilevare il carattere pubblicistico di un Ente, quali:

- la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri Enti Pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l’apporto finanziario da parte dello Stato o di un ente locale;
- la presenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica.

Tenuto conto della rilevanza attribuita dal Decreto a tali tipi di reati, e considerata la struttura societaria pubblica di SACA, si è ritenuto opportuno adottare un criterio prudenziale, includendo nella nozione di “Pubblica Amministrazione” anche quei soggetti che siano caratterizzati dalla veste pubblicistica dell’attività svolta, ovvero dalla esclusiva presenza di partecipazione da parte di soggetti pubblici.

Va peraltro tenuto conto che i poteri di SACA sono concentrati in capo ai pochi soggetti che costituiscono il vertice aziendale, il che riduce sensibilmente il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

In linea generale, buona parte delle fattispecie incriminatrici richiamate dagli artt. 24 e 25 del Decreto sono configurate come “reati propri”, ovvero come reati che possono essere commessi soltanto da persone fisiche dotate di una determinata qualifica soggettiva. In tal senso, soggetti attivi delle tipologie di reato in commento sono:

1) PUBBLICI UFFICIALI

2) INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO

In forza dell’art. 357, comma 1 c.p. sono considerati *pubblici ufficiali* coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Ai sensi dell’art. 358 c.p., sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, laddove, per “*pubblico servizio*” deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

A riguardo, al fine di tracciare una linea di confine tra le due nozioni, la giurisprudenza ha precisato che, ai fini del corretto inquadramento della figura del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, occorre verificare se la relativa attività svolta sia disciplinata da norme di diritto pubblico e sia volta al perseguimento di interessi pubblici o al soddisfacimento di bisogni di interesse generale, risultando, invece, irrilevanti sia la qualifica che l’assetto formale dell’ente presso il quale il soggetto presta la propria attività.

Peraltro, ai fini della realizzazione delle diverse fattispecie di reato, come tipizzate dal Legislatore, le figure di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio finiscono sostanzialmente per coincidere.

Posto quanto sopra, i Destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, intrattenuti con i soggetti sopra elencati.

2.2 Tipologia di reati

I reati contro la Pubblica Amministrazione sono disciplinati dal Titolo II, Libro secondo, del Codice Penale.

Il Decreto prevede agli artt. 24 e 25 un gruppo di reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti che la società intrattiene con la P.A. e che di seguito vengono così suddivisi:

REATI	ARTICOLI DI RIFERIMENTO
I. Reati corruttivi	Artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 322, 322-bis c.p.
II. Reati in tema di erogazioni pubbliche	Ipotesi di malversazione Artt. 316-bis, 316-ter c.p.
III. Truffa e frode ai danni dello Stato	Artt. 640, comma 2, n.1, 640-bis, 640-ter c.p.

I) REATI CORRUTTIVI

ARTICOLO DI RIFERIMENTO	FATTISPECIE
Art. 317 c.p. – Concussione Art. 318 c.p. - Corruzione per un atto d'ufficio Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319-bis c.p. - Circostanze aggravanti Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione Art. 322-bis c.p. – Peculato, concussione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri	Offrire o promettere, direttamente o tramite terzi, una retribuzione non dovuta, in denaro o altra utilità, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio affinché egli compia un determinato atto di ufficio, lo ometta, lo ritardi, ovvero compia un atto contrario ai doveri di ufficio, anche nel caso si tratti di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

II) REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE – IPOTESI DI MALVERSAZIONE

ARTICOLO DI RIFERIMENTO	FATTISPECIE
Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea	Indebita destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, ricevuti dallo Stato, altri enti pubblici o Organismi comunitari e destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse

Art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	Produrre documentazione o rendere dichiarazioni non veritiere od omissive al fine di percepire indebitamente erogazioni pubbliche, nazionali e comunitarie, in forma di contributi, finanziamenti, altre erogazioni.
---	--

III) TRUFFA E FRODE AI DANNI DELLO STATO

ARTICOLO DI RIFERIMENTO	FATTISPECIE
Art. 640, comma 2, n.1 c.p. – Truffa ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Procurare, mediante artifici o raggiri, un ingiusto profitto a SACA a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico.
Art. 640-ter c.p. – Frode informatica	Procurare ingiusto profitto alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti.

3. PRINCIPI GENERALI E PRESCRIZIONI PROCEDURALI

3.1 Principi generali di comportamento

Nei rapporti che il personale SACA intrattiene, anche tramite terzi, con la P.A. devono essere rispettati i seguenti principi:

- I rapporti con la P.A. devono essere improntati al rispetto della legge;
- È fatto divieto di porre in essere comportamenti che, al fine di garantire un interesse o vantaggio della società, siano tali da integrare fattispecie di reato;
- Non è ammesso, né direttamente, né per il tramite di persona interposta, promettere o corrispondere denaro, doni o beni o altre utilità, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti, funzionari o dipendenti della P.A. o a loro parenti o conviventi per indurre la stessa al compimento di atti nell'interesse e a vantaggio di Saca;
- Non è consentito presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, ovvero concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi;
- È fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati.

Al di fuori della normale attività di promozione commerciale, è fatto divieto assoluto di tentare di migliorare o di influenzare in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, l'esito di procedure di gara o negoziazioni indette dalla P.A.

La gestione di eventuali visite ispettive (ASL, ARPA, INAIL, INPS, AGENZIA ENTRATE, GDF, ISPettorato del Lavoro) si articola nelle seguenti fasi:

1. *Primo contatto con l'Ente ispettivo.* In caso di ispezione, il Responsabile della funzione coinvolta cura la gestione del primo contatto con gli ispettori e provvede ad individuare le risorse in grado di dare supporto operativo all'organo ispettivo, nel reperimento dei dati e delle informazioni richieste.
2. *Gestione della visita ispettiva.* Le risorse individuate forniscono ai componenti dell'organo ispettivo tutta la documentazione e i dati richiesti che afferiscono all'operatività corrente.
3. *Acquisizione dei rilievi dell'ispezione.* Il Responsabile della funzione coinvolta assiste gli ispettori nella stesura del verbale di ispezione valutando l'opportunità di inserire eventuali osservazioni. Il verbale viene trasmesso alle funzioni interessate, al vertice aziendale ed eventualmente all'OdV.

4. LE AREE DI RISCHIO

4.1 Aree sensibili nei rapporti con la P.A.: le aree a rischio diretto

Nei rapporti con la P.A. le aree a rischio diretto sono i vertici aziendali (CdA) e i Responsabili delle singole funzioni.

4.2 Le aree a rischio indiretto

Nei contatti con la P.A. le figure a rischio indiretto sono quelle impiegatizie dell'area tecnica e dell'area amministrativa.

5. ALTRI PROCESSI SENSIBILI

5.1 Linee guida in tema di affidamenti. Gestione appalti e approvvigionamenti di beni e servizi.

La partecipazione a gare ad evidenza pubblica dovrà avvenire nei limiti consentiti dalla normativa vigente per Saca quale società a totale partecipazione pubblica.

La richiesta di partecipazione deve essere effettuata dal Presidente del CdA.

Ciascun dipendente è tenuto ad esibire un comportamento in linea con la normativa vigente, il Codice Etico della Società e la normativa vigente in tema di appalti di lavori, forniture e servizi.

Nella gestione della pratica e dei contatti con gli enti pubblici interessati (stazioni committenti), è fatto espresso divieto di promettere beni o vantaggi di alcun tipo a rappresentanti della P.A. coinvolti nella fase di preparazione degli atti di gara, aggiudicazione e sottoscrizione dei contratti di appalto/fornitura al fine di esercitare pressioni sul meccanismo decisionale.

Preparazione della documentazione e approvazione interna

Il Responsabile di area che ritiene che Saca debba partecipare a gare pubbliche per l'aggiudicazione di lavori, forniture e servizi deve elaborare una scheda preliminare contenente la descrizione della gara, una preliminare valutazione di convenienza per Saca e delle professionalità richieste.

La partecipazione deve essere sempre autorizzata dal Presidente del CdA, il quale provvede a nominare il Responsabile di progetto.

Il Responsabile di progetto deve:

- approfondire il profilo economico-finanziario, in collaborazione con il responsabile dell'Area amministrativa;

- elaborare l'offerta di partecipazione dopo aver coinvolto e sentito le Funzioni interessate;
- inviare l'offerta al responsabile dell'area amministrativa per l'approvazione;
- inviare l'offerta al responsabile degli affari legali per l'esame dei profili legali;

Il Responsabile dell'area amministrativa approva dopo aver verificato l'economicità dell'offerta per Saca e procede all'aggiornamento del budget.

Il responsabile dell'area legale, approva dopo aver verificato il rispetto della normativa vigente.

Partecipazione alla gara

Il Responsabile del progetto segue direttamente tutte le fasi della gara.

Esecuzione appalto

Il Responsabile del progetto deve:

- coordinare e vigilare sulla corretta esecuzione dell'appalto;
- raccogliere e verificare tutta la documentazione giustificativa dei costi ed inviarla al Responsabile dell'area amministrativa;
- predisporre la documentazione da inviare alla stazione appaltante, dopo aver ottenuto il nulla osta del Responsabile dell'Area amministrativa;
- aggiornare il Presidente del CdA circa l'andamento delle attività.

Archiviazione

Tutta la documentazione relativa all'appalto deve essere archiviata dal Responsabile del progetto in ordine cronologico, in modo da renderla consultabile agli auditor degli enti finanziatori e/o ai ministeri competenti.

5.2 Gestione dei progetti finanziati.

I progetti finanziati sono progetti aziendali per i quali è prevista dalla normativa vigente l'erogazione di agevolazioni pubbliche (contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati, agevolazioni fiscali, ecc.).

La richiesta di finanziamenti deve essere effettuata dal Presidente del CdA.

Nella gestione della pratica e dei contatti con gli Enti Pubblici interessati e/o con gli enti gestori incaricati dall'ente pubblico erogante, è fatto espresso divieto di promettere beni o vantaggi di alcun tipo ai rappresentanti della P.A. coinvolti nella fase di istruttoria, approvazione o verifica di avanzamento del progetto al fine di esercitare pressioni sul meccanismo decisionale.

Preparazione della documentazione e approvazione interna

Il Responsabile di area che ritiene di poter accedere a finanziamenti pubblici, deve elaborare una preliminare scheda contenente l'attività finanziabile, i riferimenti normativi del finanziamento e una bozza preliminare di progetto.

I progetti da presentare per la richiesta di finanziamenti e/o agevolazioni devono essere autorizzati dal Presidente del CdA che nomina il Responsabile del progetto.

Il Responsabile di progetto, per ottenere l'approvazione interna, deve fornire tutti i dati previsti dalle disposizioni aziendali, ovvero:

- titolo ed obiettivi;
- modalità di esecuzione, attività, tempi e fasi di realizzazione;
- enti coinvolti e ammontare delle risorse;
- stima della spesa necessaria, suddivisa per tipologia ammissibile e centri di costo.

Il Responsabile dell'Area amministrativa dà la propria approvazione dopo aver verificato l'aderenza del programma alle tipologie dei progetti finanziabili, nonché la regolarità e la correttezza delle informazioni fornite.

Riepilogo costi

I dati dei costi relativi a:

- impegni di personale
- attrezzature
- materiali di consumo
- consulenze, prestazioni di terzi
- viaggi e missioni,

vengono acquisiti a cura del Responsabile dell'area amministrativa il quale provvede a comunicarli agli enti finanziatori nei termini e con le modalità convenuti.

Archiviazione

Tutta la documentazione ricevuta deve essere archiviata dal Responsabile del progetto in ordine cronologico, in modo da renderla consultabile agli auditors degli enti finanziatori e/o ai ministeri competenti.

PARTE SPECIALE II – Reati Societari –

6. I REATI SOCIETARI EX ART. 25-TER D. LGS. 231/2001

6.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo contempla una breve descrizione dei reati societari, previsti dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, introdotto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, che ha riformato il diritto societario.

In forza dell'art. 25-ter del Decreto, la responsabilità amministrativa degli Enti sorge anche "in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica".

I reati societari previsti dal Codice Civile e richiamati dal Decreto possono essere raggruppati in cinque macro categorie:

1) FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

ARTICOLO DI RIFERIMENTO	FATTISPECIE
Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori	Esposizioni non veritiere in bilanci, relazioni, comunicazioni sociali od omissioni di informazioni obbligatorie relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società per ingannare i soci o il pubblico.

2) TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti	Restituzione, anche simulata, di conferimenti ai soci ovvero liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.
---	--

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva.
Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali	Ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.
Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori	Acquisto o sottoscrizione di azioni o quote della società a scapito dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili.
Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale	Riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, al di fuori delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, con danno di questi ultimi.
Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	Formazione o aumento fittizio del capitale della società mediante il ricorso a vari strumenti od operazioni.
	Atti di disposizione dei beni sociali, con danno patrimoniale per la società, possedendosi un interesse personale in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

3) TUTELA DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

ARTICOLO DI RIFERIMENTO	FATTISPECIE
Art. 2625 c.c. – Impedito controllo	Impedimento, mediante azioni od omissioni, dello svolgimento di controlli da parte dei soci, del Collegio Sindacale o della Società di Revisione, in danno ai soci.
Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea	Determinazione di maggioranze in assemblea mediante il compimento di atti simulati o fraudolenti.

4) TUTELA DEL MERCATO

ARTICOLO DI RIFERIMENTO	FATTISPECIE
Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio	Diffusione di notizie false ovvero realizzazione di operazioni simulate finalizzate ad influenzare il prezzo di strumenti finanziari oppure ad incidere sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale della Società.

5) TUTELA DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

ARTICOLO DI RIFERIMENTO	FATTISPECIE
Art. 2638 del Codice Civile – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	Esposizione di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società ovvero occultamento di

	fatti sulla suddetta situazione che si sarebbero dovuti comunicare. Omissione di comunicazioni obbligatorie.
--	---

6.2 Aree di attività a rischio

Nel campo dei reati societari le aree (attività) reputate a rischio di commissione di reati di cui all'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001, sono state identificate nelle seguenti:

- a. tutte le attività riguardanti la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci e/o a terzi riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SACA ivi compreso il processo di redazione del bilancio e delle relazioni annuali ed infrannuali, con particolare riferimento al momento della imputazione delle scritture contabili nella contabilità generale e della raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione del bilancio;
- b. tutte le attività ed i procedimenti concernenti il funzionamento della società e degli organi sociali e la formazione della volontà assembleare;
- c. tutte le attività inerenti i rapporti con i soci, il Collegio Sindacale o con altri organi sociali deputati ad attività di controllo, relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa, finanziaria e contabile di Saca e sul bilancio di esercizio.

Gli organi sociali, i ruoli, le aree aziendali principalmente coinvolti nell'esercizio delle attività sopra descritte sono i seguenti (collettivamente individuati nella presente Parte Speciale come i "Destinatari"):

- Amministratori
- Sindaci
- Area Amministrativa
- Area Commerciale

e comunque tutte le funzioni aziendali tenute a fornire dati in merito a stime su poste valutative, in particolare per quanto concerne ratei, risconti, costo lavoro, fatture da emettere e scritture di rettifica.

6.3 Prescrizioni generali di comportamento

I Destinatari della presente Parte Speciale devono rispettare i principi e le regole di comportamento contenute nella legge vigenti, nel "Modello", nel Codice Etico e nelle procedure aziendali interne di Saca e, più in generale, i principi di correttezza e trasparenza.

Nello svolgimento delle attività i Destinatari della presente Parte Speciale sono obbligatoriamente tenuti a:

1) con riferimento alle attività riguardanti la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci e/o a terzi riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Saca, con particolare riferimento al processo di redazione del bilancio e delle relazioni annuali ed infrannuali:

- rispettare le norme di legge e le procedure aziendali interne in tutte le attività connesse alla formazione del bilancio ed alle altre comunicazioni sociali, tenendo un comportamento corretto, trasparente e collaborativo.

I documenti del bilancio di esercizio devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali interne che:

- a) determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna area deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- b) prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- c) prevedono la messa a disposizione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della bozza del bilancio e la predisposizione e conservazione di idonea documentazione dell'avvenuta consegna di tali documenti;
- d) prevedono la necessaria informazione e formazione alle funzioni coinvolte nella elaborazione del bilancio e nelle altre comunicazioni sociali, in merito ai compiti da svolgere;
- e) prevedono il controllo e il supporto alle funzioni amministrative da parte del consulente esterno.

2) con riferimento alle attività e ai procedimenti concernenti il funzionamento della società e degli organi sociali e la formazione della volontà assembleare:

- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali garantendo ed agevolando la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

3) con riferimento a tutte le attività inerenti i rapporti con i soci, con il Collegio Sindacale o con altri organi sociali deputati ad attività di controllo, relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa, finanziaria e contabile di Saca e sul bilancio di esercizio:

- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge.

Nell'espletamento della propria attività, i Destinatari della presente Parte Speciale devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente e/o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra individuate (art. 2621 c.c. "False comunicazioni sociali"; art. 2622 c.c. "False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori"; art. 2636 c.c. "Illecita influenza sull'assemblea"; art. 2625 c.c. "Impedito controllo").

Conseguentemente è fatto espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società per la redazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali e l'informativa societaria in genere;

- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- modificare o alterare i dati contabili presenti sul sistema informatico al fine di dare una rappresentazione non corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

- porre in essere comportamenti che impediscano o comunque ostacolano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del Collegio Sindacale.

PARTE SPECIALE III – I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro –

8. REATI EX ART. 25-SEPTIES D. LGS. 231/2001

8.1 Premessa

Il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., rubricato “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro” (di seguito anche solo ‘Testo Unico’) – recante attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 – valorizza, ancor più dell’abrogato D. Lgs. 626/1994, l’organizzazione come fattore chiave per il miglioramento delle condizioni di sicurezza in azienda.

Secondo il nuovo decreto, per realizzare un buon livello di sicurezza, in grado di prevenire i due più gravi reati in relazione ad essa, è necessario introdurre un sistema di gestione ad hoc per la sicurezza, c.d. Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL), ossia un sistema organizzativo che garantisca l’adempimento degli obblighi sanciti dalla normativa.

L’art. 30 del D. Lgs. 81/2008 individua i requisiti del Modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità dell’ente per illecito amministrativo dipendente da reato: dovranno, dunque, essere formalizzate tutte le procedure inerenti le materie elencate dall’art. 30, e il sistema di controllo dovrà garantire l’esecuzione di tali attività. La norma introduce la possibilità di adottare modelli organizzativi conformi a disciplinari di riferimento: in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale conformi alle Linee Guida UNI-INAIL o al British Standard OHSAS 18001:2007, si presumono conformi ai requisiti richiesti dall’art. 30.

L’art. 30 del Testo Unico apporta modifiche all’art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001 – introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123 – il quale prevede la responsabilità amministrativa degli enti nell’ipotesi di consumazione al loro interno dei reati previsti dagli articoli 589 (omicidio colposo) e 590, comma 3 (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, che siano stati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

A differenza dei reati-presupposto ab initio inseriti nel D.Lgs. 231/2001 e degli altri progressivamente introdotti, tutti di matrice dolosa, i delitti di cui all’art. 25-septies sono essenzialmente di natura colposa.

A tal fine, si precisa che il reato è colposo quando l’evento, pur preveduto dall’agente, non è da questi voluto e si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia del soggetto agente (colpa generica) ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica).

Inoltre, l’omissione di comportamenti doverosi o imposti da norme cautelari, è il più delle volte dettata da ragioni di contenimento dei costi aziendali, con la conseguenza di poter ritenere integrato in tali ipotesi il requisito del “vantaggio” in capo all’Azienda.

Sul piano dell’imputazione soggettiva del fatto-reato all’ente, si evidenzia come la stessa si qualifichi come “colpa di organizzazione” (colpa per omessa attività preventiva), che potrà ravvisarsi qualora il reato sia frutto dell’elusione volontaria del Modello da parte del soggetto responsabile e sia prevedibile da parte dell’ente, attraverso l’impiego di criteri di diligenza appropriati rispetto alle dimensioni, alla struttura organizzativa ed alla natura dell’attività dell’ente stesso.

Pertanto, qualora l’evento realizzatosi sfugga alle ragionevoli capacità di previsione e prevenzione del responsabile, non potrà ritenersi sussistente l’elemento psicologico colposo e, conseguentemente, l’imputazione del fatto di reato.

Sul piano sanzionatorio, oltre alla sanzione pecuniaria trovano applicazione le sanzioni interdittive previste dal Decreto (a differenza di altre ipotesi di responsabilità da delitto doloso, previste nella specifica normativa di settore, che non prevedono affatto la sanzione pecuniaria o la prevedono, ma non con riguardo a tutte le sanzioni interdittive).

8.2 Tipologia di reati

Come già accennato in precedenza, l'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001 – introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123 – prevede la responsabilità degli enti per i reati previsti dagli articoli 589 (omicidio colposo) e 590, comma 3 (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, che siano stati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

(A) Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

In forza della fattispecie in commento, "Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

[omissis]

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici".

Pertanto, l'art. 589 c.p. punisce la condotta del soggetto che, a causa di una condotta omissiva o commissiva, comunque colposa, cagiona la morte di una persona.

Il delitto è aggravato ogniqualvolta il fatto sia commesso con violazione della disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Con tale espressione si fa riferimento non solo alla violazione di specifiche disposizioni contenute nella legislazione menzionata (nel qual caso, il delitto concorrerà con quello previsto dalla normativa di settore), ma, in generale, alla omessa adozione di misure o accorgimenti per la più efficace integrità fisica dei lavoratori.

Ai fini della comprensione della fattispecie di cui all'art. 589 c.p. occorre inoltre chiarire come:

- l'infortunio sul lavoro sia quello occorso per causa violenta, in occasione della prestazione lavorativa. Il requisito della "occasione di lavoro" sussiste ogniqualvolta l'infortunio sia collegato, anche indirettamente, con l'attività lavorativa.

La "causa violenta" è configurabile in tutti i casi in cui un'azione determinata e concentrata nel tempo, ancorché imprevedibile, straordinaria o accidentale, arrechi danno all'organismo del lavoratore. Limite alla responsabilità del datore di lavoro è il comportamento abnorme tenuto dal lavoratore nello svolgimento della sua attività abituale.

- la malattia professionale sia quella contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione alla quale è adibito il lavoratore. In particolare, la giurisprudenza riconosce la natura di malattia professionale a quello stato di aggressione dell'organismo del lavoratore – etiologicamente connesso all'attività lavorativa - a seguito del quale residua una definitiva alterazione dell'organismo medesimo, comportante, a sua volta, una riduzione della capacità lavorativa.

Alla luce di quanto sin qui rappresentato, il reato di omicidio colposo aggravato, di cui all'art. 589 c.p., sarà pertanto configurabile ogniqualvolta si verifichi il decesso del lavoratore in conseguenza dell'infortunio occorso sul lavoro, ovvero della malattia professionale contratta. Se la malattia professionale comporta la sola patologia, senza l'evento morte, sarà invece integrata la fattispecie di cui all'art. 590 c.p.

In entrambe le ipotesi, affinché sussista la responsabilità del datore di lavoro, è necessario che l'evento dannoso per il lavoratore sia collegato ad un rapporto di causa-effetto con l'azione o l'omissione del datore di lavoro medesimo. Nella maggioranza dei casi, si tratterà di una condotta omissiva, concretata dalla omessa adozione di misure ritenute indispensabili per la tutela della integrità e della salute dei lavoratori.

(B) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Ai sensi di quanto previsto dal predetto articolo, “Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309”. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 129 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. [...].

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

“Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Il delitto di cui all'art. 590 c.p. è configurabile ogniqualvolta l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale comporti l'insorgere di una patologia e non l'evento morte.

Le lesioni si considerano gravi se: (1) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; (2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1 c.p.).

Le lesioni personali si considerano gravissime se dal fatto deriva: (1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; (2) la perdita di un senso; (3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; (4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2 c.p.).

8.3 Aree a rischio

Le aree e le attività maggiormente esposte a rischio in relazione ai reati connessi alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sono le medesime aree per le quali Saca, attraverso il proprio sistema di gestione della sicurezza, si è adeguata alle previsioni normative di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Come previsto dalla normativa sopra citata, Saca ha valutato i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, provvedendo poi a indicarne le evidenze nel Documento di Valutazione dei Rischi aggiornato a tutto agosto 2013.

Tale documento consente di conoscere l'attività di prevenzione e controllo svolta da Saca in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, permettendo di valutare il rischio residuo presente in azienda.

L'obiettivo principale della valutazione dei rischi, infatti, è quello di istituire un sistema di gestione permanente ed organico, finalizzato alla presentazione, riduzione e controllo dei possibili fattori di rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori.

Presupposto fondamentale per raggiungere tale obiettivo è l'individuazione di tutti i fattori di rischio potenzialmente esistenti in azienda, delle loro reciproche interazioni, nonché la valutazione della loro entità effettuata, ove necessario, mediante metodi analitici e strumentali.

È evidente, quindi, che la valutazione del rischio è lo strumento che consente di:

- 1) riesaminare le specifiche realtà ed attività operative, con riferimento alle mansioni, ai posti di lavoro ed ai soggetti esposti a potenziali fattori di rischio;
- 2) individuare i pericoli, le possibili cause, le potenziali conseguenze, la criticità di ogni possibile intervento;
- 3) individuare le misure di prevenzione e/o protezione, programmandone conseguentemente l'attuazione, il miglioramento ed il controllo per verificarne l'efficacia.

In tale contesto si possono confermare le misure già in atto o decidere di migliorarle, in relazione alle innovazioni di carattere organizzativo o tecnico sopravvenute in materia di salute e sicurezza.

L'atto finale di detta valutazione è costituito proprio dal Documento di Valutazione dei Rischi che diviene, pertanto, il riferimento dell'organizzazione e di tutti gli altri soggetti che intervengono e partecipano nelle attività di sicurezza. In esso è contenuta la valutazione dei rischi sia per quei pericoli che possono causare eventi infortunistici a danno del lavoratore, quindi effetti di tipo "acuto", sia per la valutazione di quei pericoli che hanno come conseguenza le malattie professionali, quindi aspetti di igiene industriale, con effetti di tipo "cronico".

Data l'importanza e la particolarità della materia trattata nella presente Parte Speciale, Saca ha optato per considerare come "Processi Sensibili" ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 tutte le attività ove, almeno astrattamente, possano verificarsi i rischi per la salute, così come identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Per ognuno dei rischi identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi, qualora sussistenti anche in percentuale minima, sono stati specificati i soggetti coinvolti e le misure di prevenzione e di controllo adottati da Saca.

Eventuali integrazioni dei suddetti "Processi Sensibili", potranno essere disposte dalla Società anche a seguito dell'attività di verifica periodica da parte dell'Organismo di Vigilanza e, comunque, dei soggetti che svolgono attività di verifica e monitoraggio.

Saca è dotata di una struttura organizzativa in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Nell'ambito di tale struttura operano i soggetti di seguito indicati:

- Datore di Lavoro (DDL) ossia il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione aziendale o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ossia il soggetto che in possesso delle capacità e dei requisiti professionali è designato dal Datore di Lavoro, a cui direttamente risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dei rischi;
- Medico Competente (MC) ossia il medico in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dal D. Lgs. n. 81/2008 che effettua, tra l'altro, la sorveglianza sanitaria;
- Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) designato per rappresentare i lavoratori con riferimento agli aspetti della sicurezza e salute dei lavoratori;
- Addetti al primo soccorso, vale a dire i soggetti a cui sono affidati compiti di primo soccorso ed assistenza medica;
- Addetti antincendio, ossia i soggetti a cui sono assegnati compiti connessi alla prevenzione degli incendi e alla gestione delle emergenze.

La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti, collaboratori (di seguito collettivamente individuati come i “Destinatari” della presente Parte Speciale) i quali sono tenuti all’adozione di comportamenti conformi alle regole di condotta previste nella presente Parte Speciale, al fine di impedire il verificarsi dei reati sopra individuati e descritti.

8.4 Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte speciale è di far sì che i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Parte Speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati in esame previsti nel D. Lgs. n. 231/2001.

Il “Modello” non intende sostituirsi ai compiti ed alle responsabilità disciplinate dal D. Lgs. n. 81/2008 ma intende costituire un ulteriore presidio di controllo e verifica della esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e dell’organizzazione posta in essere da Saca in ossequio alla normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del “Modello”;
- b) fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

I Destinatari dovranno, a titolo esemplificativo:

- conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:
 - Normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
 - CCNL in vigore;
 - Codice Etico;
 - “Modello”;
- tenere, per quanto di rispettiva competenza, comportamenti conformi a quanto previsto nel Documento di Valutazione dei Rischi e/o nelle procedure di Sicurezza.

Ai collaboratori esterni è resa nota l’adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Saca, la cui conoscenza e rispetto costituiscono obblighi contrattuali a carico degli stessi.

Nell’espletamento delle attività considerate a rischio, è espressamente vietato ad ogni soggetto destinatario della presente Parte Speciale di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell’articolo 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Ed è espressamente richiesto di:

- considerare sempre prevalente la necessità di tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti e dei terzi eventualmente presenti rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- contribuire, per quanto di propria competenza, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

- valutare sempre gli effetti delle proprie condotte in relazione al rischio di infortuni sul lavoro;
- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sui luoghi di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni e/o omissioni e non adottare comportamenti imprudenti;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione ricevuti in dotazione;
- utilizzare correttamente i macchinari e le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi nonché i mezzi di trasporto ed i dispositivi di sicurezza;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nella proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di compromettere la sicurezza propria e/o di altri soggetti presenti sui luoghi di lavoro;
- astenersi dal rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo esistenti sulle attrezzature o nei luoghi di lavoro;
- rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione individuale e collettiva, ivi inclusa quella di soggetti terzi eventualmente presenti sui luoghi di lavoro, osservando altresì le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti della sicurezza e dai preposti;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati da Saca;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti ai sensi di legge o, comunque, disposti dal medico competente;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza e protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di non rimuovere o modificare i dispositivi, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Saca ritiene che la sicurezza e la salute dei lavoratori siano un tema centrale della propria politica aziendale delle direttive aziendali.

Le direttive di Saca relative alla salute e sicurezza sono promosse dal vertice aziendale e si ispirano ai seguenti principi:

- impegno alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori come parte integrante della gestione aziendale;
- impegno al rispetto della legislazione vigente e degli accordi applicabili;
- privilegio per le azioni preventive, a seguito di approfondita valutazione dei rischi;
- miglioramento continuo;
- assunzione di responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze;
- impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- impegno alla formazione e sensibilizzazione dei lavoratori nello svolgimento dei loro compiti in sicurezza;
- impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, soprattutto attraverso il loro Rappresentante per la sicurezza;

Saca si impegna quindi a:

- ❖ rispettare gli standard tecnico strutturali previsti dalla legge per le attrezzature, i luoghi di lavoro e gli agenti chimici/fisici e biologici eventualmente utilizzati;
- ❖ valutare i rischi e predisporre le opportune misure di prevenzione e protezione;

- ❖ approntare strumenti organizzativi per le emergenze, il primo soccorso, la gestione degli appalti;
- ❖ organizzare riunioni periodiche sulla sicurezza e consultazioni con le rappresentanze dei lavoratori in materia;
- ❖ approntare le necessarie attività di sorveglianza sanitaria;
- ❖ organizzare idonee attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- ❖ prevedere attività di vigilanza per verificare il concreto rispetto, da parte dei lavoratori, delle procedure e delle istruzioni impartite in materia di sicurezza sul lavoro;
- ❖ acquisire le documentazioni e certificazioni di legge per garantire la conformità dei luoghi e degli strumenti di lavoro;
- ❖ attuare periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure;
- ❖ risolvere tempestivamente eventuali difformità riscontrate.

Poiché il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) indica specifiche misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, si rinvia integralmente alle valutazioni specifiche ivi contenute anche per quanto concerne le norme e le regole da rispettare.

Si precisa, al riguardo, che la segnalazione di un'eventuale deviazione dal Documento di Valutazione dei Rischi verrà interpretata anche come deviazione dal "Modello".

PARTE SPECIALE IV – I reati informatici –

10. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

10.1 Tipologia di reati

La legge 18 marzo 2008, n. 48 - di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica - ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 il nuovo art. 24-bis recante disposizioni in tema di responsabilità dell'ente in relazione a "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" (in vigore dal 5.04.2008).

In tal modo, l'inserimento dei crimini informatici tra i reati rilevanti ai fini 231 contribuisce ad ampliare ulteriormente la responsabilità "penale-amministrativa" dell'Ente.

Le nuove fattispecie criminose introdotte nel D. Lgs. 231/2001 ed elencate all'art. 24-bis, mediante specifico rinvio al codice penale, sono:

ARTICOLO DI RIFERIMENTO	FATTISPECIE
Art. 491-bis c.p. – Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria	La norma punisce la falsificazione dei documenti informatici attraverso le disposizioni penali sino ad oggi riguardanti esclusivamente la falsificazione dei documenti cartacei. Per documento informatico si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
Art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Chiunque si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o vi si mantenga contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo. La norma tutela il "domicilio informatico" dell'utente (persona fisica,

	giuridica, privata o pubblica, o altro ente) qualunque sia il contenuto dei dati racchiusi in esso. La duplicazione di dati acquisiti con accesso abusivo ad un sistema informatico integra la condotta tipica di cui alla norma in oggetto.
Art. 615-quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni idonee a tale scopo.
Art. 615-quinquies c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni in esso contenute ovvero di favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, diffonde, comunica o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature o programmi informatici.
Art. 617-quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.
Art. 617-quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
Art. 635-bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	Chiunque distrugge, deteriora, cancella altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.
Art. 635-ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	Chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità.
Art. 635-quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	Chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati o programmi, distrugge, danneggia o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Art. 635-quinquies c.p. –Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	Se il fatto di cui all'art. 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare o rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.
Art. 640- ter e quinquies c.p. – Frode informatica e Frode informatica del certificatore di firma elettronica	Il soggetto che altera in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o che prestando servizi di certificazione di firma elettronica, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, violando gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Per ognuna di tali fattispecie la norma prevede, a carico dell'ente, una sanzione pecuniaria ed una sanzione interdittiva.

10.2 Processi sensibili e status quo

Le attività nelle quali possono essere commessi i reati informatici e trattati in modo illecito i dati aziendali informatici sono proprie di ogni ambito aziendale che utilizzi le tecnologie dell'informazione.

La presente Parte Speciale si applica, quindi, a tutte le funzioni coinvolte nella gestione e nell'utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo e si riferisce ai comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori e, più in generale, ogni altro soggetto che, direttamente e/o indirettamente, instaura a qualsiasi titolo rapporti e relazioni di collaborazione con la Società o opera per perseguirne gli obiettivi (di seguito collettivamente individuati nella presente Parte Speciale come i "Destinatari").

In considerazione della tipologia di attività svolta da Saca, è astrattamente ipotizzabile la commissione dei seguenti reati:

- 1) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- 2) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- 3) installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- 4) danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 bis c.p.);
- 5) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- 6) danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- 7) danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- 8) detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- 9) diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615 quinquies c.p.);
- 10) documenti informatici (art. 491 bis c.p.).

10.3 Prescrizioni generali di comportamento e adattamento successivo al risk assessment.

Tutte le attività e le operazioni svolte per conto di Saca devono essere improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice Etico, delle procedure aziendali interne di Saca nonché dei principi di correttezza e trasparenza.

Nell'espletamento della propria attività, i Destinatari devono rispettare le norme di comportamento che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, vengono di seguito indicate:

- gli strumenti informatici e telematici devono essere utilizzati esclusivamente per il perseguimento di fini strettamente connessi agli incarichi lavorativi secondo criteri di diligenza, correttezza e professionalità, nel rispetto dell'attività svolta ed in linea con le disposizioni normative vigenti;
- gli strumenti informatici e telematici devono essere custoditi con cura e diligenza, segnalando tempestivamente eventuali furti, smarrimenti o danneggiamenti;
- è fatto divieto di installare sui personal computer aziendali dispositivi di protezione e di modificare l'hardware dei personal computer aziendali e delle periferiche connesse e/o direttamente collegate alla rete aziendale;
- è fatto divieto di installare e/o utilizzare, anche temporaneamente, software non forniti e autorizzati da Saca;
- la password per l'accesso ai personal computer, alla rete aziendale e all'indirizzo di posta elettronica è personale e riservata, deve essere modificata alla prima connessione e cambiata obbligatoriamente ogni sei mesi (nel caso di trattamento di dati sensibili, ogni novanta giorni).

Nell'espletamento della propria attività, i Destinatari devono astenersi da:

- introdursi abusivamente o mantenersi in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso;
- intercettare fraudolentemente, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- rivelare, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, il contenuto delle comunicazioni fraudolentemente intercettate relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- installare apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio *virus, worm, trojan, spyware, dialer, keylogger, rootkit*) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o della Società;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o della Società o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o della Società ovvero ostacolarne gravemente il funzionamento;
- distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibile sistemi informatici o telematici di pubblica utilità ovvero ostacolarne gravemente il funzionamento;

- procurarsi, riprodurre, diffondere o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o, comunque, fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;
- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della Società, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o comunque mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti;
- formare un documento informatico falso ovvero alterare un documento informatico vero;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati.

10.4 Prescrizioni procedurali specifiche

Saca ha predisposto appositi presidi organizzativi e si è dotata di adeguate soluzioni di sicurezza, in conformità al Codice della privacy, per prevenire e controllare i rischi in tema di tecnologia dell'informazione, a tutela del proprio patrimonio informatico e dei dati personali.

Nel **Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)** sono analizzate le situazioni aziendali ed organizzate le procedure a garanzia della sicurezza nei trattamenti dei dati e della sicurezza del sistema informatico di Saca e dei dati informatici.

E' fatto obbligo a amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti, collaboratori di attenersi:

- ❖ alle prescrizioni previste nel **Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)**;
- ❖ alle norme contenute nel Codice Etico.

E' fatto obbligo all'Amministratore di Sistema di denunciare senza indugio eventuali accessi non autorizzati al sistema informatico aziendale.

PARTE SPECIALE V – I reati afferenti al “Decreto anti-riciclaggio” –

11. I REATI DI RICICLAGGIO, CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, RICETTAZIONE, IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA.

11.1 Premessa

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

11.2 Tipologia di reato

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che ha in parte abrogato e sostituito la legge del 5 luglio 1991 n. 197.

SACA non figura tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio; tuttavia, i Destinatari del Modello possono astrattamente commettere uno dei Reati di Riciclaggio; l'art. 25 octies

del Decreto 231 ("Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"), può pertanto astrattamente applicarsi a SACA.

Allo scopo di evitare e prevenire la realizzazione dei reati previsti dall'art. 25-octies del d.lgs. 231/2001 [di seguito anche "Rischio Specifico"] ed in conformità con le politiche aziendali, nonché in attuazione dei principi di trasparenza, efficienza e buon governo, i Destinatari del Modello Saca dovranno rispettare e uniformarsi alle prescrizioni di seguito riportate.

Art. 648 codice penale - Ricettazione

Commette il reato in oggetto chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Art. 648-bis codice penale - Riciclaggio

Commette il reato in oggetto chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Art. 648-ter codice penale - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Commette il reato in oggetto chiunque, al di fuori dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

I reati sono configurabili ove sussista, in capo al soggetto agente, la consapevolezza della provenienza illecita del denaro e/o dell'altra utilità.

E', peraltro, sufficiente che l'atto persegua la generica finalità di ottenere un profitto. Al contrario, le altre due fattispecie di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p. richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita.

Inoltre, per la configurazione del reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita è necessario che il suddetto scopo sia perseguito mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

Si tratta, in tutti i casi, di reati "comuni": essi possono essere commessi da chiunque (che sia ovviamente - ai fini della responsabilità della società - dipendente o collaboratore della stessa).

11.3 Sanzioni

Per i Reati di Riciclaggio si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Considerato che l'importo di una quota può variare da circa Euro 258 a circa Euro 1.549, la sanzione pecuniaria può raggiungere la cifra di circa Euro 1,5 milioni. Per la commissione di tali reati si applicano inoltre all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto, per una durata non superiore a due anni.

11.4 Aree sensibili

A seguito di una approfondita analisi della sua realtà aziendale, le principali Attività Sensibili che Saca ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- Accensione di Rapporti Continuativi, quali ad esempio, conti correnti;

- Esecuzione di operazioni disposte dalla Clientela, quali ad esempio:
 - operazioni di versamento contante
 - operazioni su assegni bancari o circolari
 - operazioni su strumenti finanziari
- Rapporti con i fornitori.

In relazione alle descritte Attività Sensibili – tutte astrattamente ipotizzabili si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali.

- Consiglio di Amministrazione

- Area Acquisti:

L'attività presenta profili di rischio nella gestione degli acquisti della Società e per l'approvvigionamento dei beni e servizi a favore di esso.

- Area Commerciale:

Si fa specifico riferimento alle attività di sportello ritenute maggiormente a rischio, e a tutte le operazioni svolte con la Clientela sia per conto di essa.

- Area Amministrativa:

- a. *Gestione pagamenti*, nell'ipotesi in cui denaro di provenienza illecita sia utilizzato dalla Società come mezzo di pagamento dei propri fornitori;
- b. *Gestione acquisti*, nell'ipotesi in cui:
 - ❖ la Società stipuli contratti fittizi di acquisto/vendita di beni o servizi;
 - ❖ la Società, nonostante la presenza di elementi che denotino la scarsa affidabilità di un fornitore, proceda all'acquisto di un determinato bene (in quanto vantaggioso sotto il profilo economico), accettando il rischio che si tratti di un bene di provenienza illecita;
- c. *Gestione investimenti*, nell'ipotesi in cui il denaro proveniente da reati precedentemente commessi sia utilizzato per effettuare qualsiasi forma di investimento.

Ogni singola Area/Funzione coinvolta nelle sopracitate esemplificazioni è responsabile del relativo rischio.

11.5 Prescrizioni generali di comportamento

E' fatto divieto ai Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare, anche potenzialmente, nelle fattispecie di reato ex articolo 25-octies d.lgs. 231/2001.

I Destinatari del Modello e tutti i soggetti terzi con i quali la Società intrattiene rapporti contrattuali sono tenuti a:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dell'anagrafica fornitori (attraverso l'amministrazione, l'aggiornamento e il monitoraggio del relativo elenco storico);
2. gestire la raccolta delle informazioni relative al mercato della fornitura (in particolare concernenti gli incontri con i rappresentanti dei potenziali fornitori) in conformità con le prescrizioni definite dalla Società nelle proprie Linee Guida per l'analisi dell'offerta;

3. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità (i.e. a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura);
4. assicurare il rispetto, a cura della funzione competente, delle prescrizioni operative di raccolta documentale, definite dalla Società ai fini della corretta archiviazione, sia cartacea che elettronica, di tutta la documentazione relativa ai contratti/convenzioni stipulati da Saca;
5. assicurare lo scrupoloso adempimento, a cura delle funzioni aziendali competenti, delle prescrizioni normative e delle modalità operative definite dalla Società che disciplinano l'acquisizione e il controllo della documentazione rilevante ai fini del rilascio, a favore dei fornitori che ne avanzino richiesta nei termini di legge, dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori in subappalto;
6. garantire l'efficace e puntuale attuazione dei controlli ad opera dell'Ufficio Tecnico di Gara sulla veridicità dei contenuti delle autocertificazioni presentate ex d.p.r. 445/2000, in relazione ai contratti di subappalto stipulati dalle società aggiudicatrici delle gare di appalto di Saca; tali controlli sono da effettuarsi ai sensi della normativa applicabile ed in conformità con le modalità operative definite internamente;
7. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi di denaro di rilevante entità;
8. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

Con riferimento ai rapporti con i fornitori, la Società:

1. verifica l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e dei partner commerciali/finanziari;
2. assicura, in caso di pagamenti a favore di soggetti terzi tramite bonifico bancario, il rispetto di tutti i passaggi autorizzativi relativi alla predisposizione, validazione ed emissione del mandato di pagamento, nonché della registrazione a sistema della relativa distinta;
3. assicura che tutti i pagamenti riferiti ad acquisti realizzati dalla Società vengano effettuati a fronte dell'inserimento a sistema della fattura corrispondente dal personale dell'Area Contabilità Generale e Bilancio a ciò debitamente autorizzato, previa verifica della relativa regolarità formale e della congruità del pagamento con il contratto/ordine d'acquisto corrispondente;
4. assicura un adeguato sistema di autorizzazione, di controllo ed esecutivi in relazione alla gestione dei pagamenti delle fatture e alle modalità di predisposizione ed approvazione delle relative distinte di pagamento.

Con riferimento alla gestione dei flussi finanziari in entrata, la Società:

non accetta denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a Euro 1.000, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

11.6 Compiti di vigilanza e controllo

I compiti di monitoraggio dell'OdV sull'osservanza del Modello, con riferimento ai reati in disamina, sono i seguenti:

1. proporre l'adozione ed il costante aggiornamento di istruzioni standardizzate sui comportamenti da seguire da parte dei soggetti che operano nelle aree "sensibili". Tali istruzioni verranno archiviate su supporto cartaceo o informatico;
2. verificare che sia garantita l'applicazione di un efficace criterio di rotazione dei fornitori invitati a presentare offerte nelle procedure di acquisto con trattativa privata o cottimo fiduciario;
3. verificare, su base semestrale, il rispetto delle prescrizioni normative ed aziendali relative (i) all'acquisizione ed al controllo della documentazione rilevante ai fini del rilascio delle autorizzazioni al subappalto nonché (ii) ai controlli di carattere amministrativo-contabile sui pagamenti effettuati dalle società aggiudicatrici degli appalti Saca;
4. effettuare verifiche a campione sulla corretta archiviazione dei contratti stipulati da Saca con soggetti terzi;
5. effettuare verifiche a campione, coordinando la propria attività con quella del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sulla corretta applicazione delle procedure aziendali in materia di ciclo passivo e ciclo attivo concernenti l'acquisto di beni, servizi e appalto lavori, con specifico riferimento a:
 - a) osservanza delle prescrizioni relative alla gestione dei pagamenti nei confronti dei fornitori, in linea con i principi delineati nella presente Parte Speciale;
 - b) osservanza delle prescrizioni relative alla fatturazione attiva nei confronti del MEF e alla verifica della corrispondenza tra fatture attive nei confronti del MEF, fatture passive riguardanti le attività a rimborso e relative autorizzazioni alla spesa;
6. monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne adottate dalla Società in materia di gestione dei pagamenti e dei flussi finanziari.

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei Reati di Riciclaggio, commessi nell'interesse o a vantaggio di Saca, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

In particolare, per quanto concerne i reati di cui all'art. 25-*octies*, deve:

- (a)** comunicare, senza ritardo, alle Autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Antiriciclaggio (disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del Cliente, l'organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria, ai fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo);
- (b)** comunicare, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 41 del Decreto Antiriciclaggio di cui ha notizia (relative alle segnalazioni di operazioni sospette);
- (c)** comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all'art. 50 del Decreto

Antiriciclaggio di cui ha notizia (relative alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore);

(d) comunicare, entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio di cui ha notizia (relative agli obblighi di registrazione).

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE VI – Reati Ambientali –

12. I REATI AMBIENTALI EX ART. 25-undecies D. LGS. 231/2001

12.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo contempla la descrizione delle condotte previste dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, introdotte dall'articolo 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

In armonia con la Direttiva adottata dall'Unione Europea (Legge Comunitaria 2009), il Codice Etico di SACA si prefigge lo scopo di garantire un'efficace tutela dell'ambiente, prevedendo "sanzioni maggiormente dissuasive per le attività che danneggiano l'ambiente", qualora provochino o possano provocare un deterioramento significativo "della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie", sensibilizzando a comportamenti eticamente orientati in ragione del rispetto dell'ambiente e degli ecosistemi.

12.2 Ambito di Attività di SACA.

Tipologie di reato rilevanti

ARTICOLO DI RIFERIMENTO	DI	FATTISPECIE	SANZIONE
Art. 137 Ambiente Sanzioni penali	TU –		
comma 3		Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose comprese nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 senza l'osservanza delle prescrizioni delle autorità competenti.	Da 150 a 250 q
comma 5 periodo	primo	Scarichi di acque reflue industriali con superamento dei limiti fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarichi su suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 della Parte terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, oppure superamento dei limiti più restrittivi regionali o delle autorità d'ambito competenti in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte terza del suddetto decreto.	Da 150 a 250 q
comma 2		Nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata, contenenti sostanze pericolose di cui ai gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 della Parte terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.	Da 200 a 300 q

comma 5 secondo periodo	152. Scarichi di acque reflue industriali con superamento dei limiti fissati nella tabella 3/A dell'Allegato 5 della Parte terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.	Da 200 a 300 q
comma 11	Inosservanza dei divieti di scarico sul suolo e nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui agli artt. 103 e 104 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.	Da 200 a 300 q

ARTICOLO RIFERIMENTO	DI	FATTISPECIE	SANZIONE
Art. 256, TU Ambiente – Attività di gestione rifiuti non autorizzata			
comma 1, lett. a) e 6 primo periodo		Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni.	Fino a 250 q.
comma 1 lett. b), 3 primo periodo e 5		1. Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni; 2. realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata di rifiuti non pericolosi; 3. attività non consentite di miscelazione dei rifiuti.	Da 150 a 250 q
comma 1 lett. b), 3, secondo periodo		Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (destinata anche in parte allo smaltimento) di rifiuti pericolosi.	Da 200 a 300 q.

ARTICOLO RIFERIMENTO	DI	FATTISPECIE	SANZIONE
Art. 257, TU Ambiente – Bonifica dei siti			
comma 1		Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.	Fino a 250 q.

comma 2	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio con sostanze pericolose.	Da 150 a 250 q
---------	---	----------------

ARTICOLO DI RIFERIMENTO	FATTISPECIE	SANZIONE
Art. 258, TU Ambiente – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tutela dei registri obbligatori e dei formulari comma 4, secondo periodo	<p>1. Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, con cui si forniscono false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;</p> <p>2. Utilizzazione di certificati falsi durante il trasporto.</p>	Da 150 a 250 q

ARTICOLO DI RIFERIMENTO	FATTISPECIE	SANZIONE
Art. 259, TU Ambiente – Traffico illecito di rifiuti comma 1	<p>Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (Es. spedizione di rifiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - intervenuta senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate; - effettuata con il consenso delle Autorità ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode; - effettuata senza specifica nel documento di accompagnamento; - che comporti uno smaltimento o un recupero in violazione della normativa vigente (nazionale o comunitaria). 	Da 150 a 250 q

ARTICOLO DI RIFERIMENTO	FATTISPECIE	SANZIONE
Art. 260, TU Ambiente – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti		

comma 1	Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti;	Da 300 a 500 q.
comma 2	Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti ad alta radioattività.	Da 400 a 800 q.

ARTICOLO RIFERIMENTO	DI	FATTISPECIE	SANZIONE
Art. 258, TU Ambiente – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tutela dei registri obbligatori e dei formulari		1. Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, con cui si forniscono false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;	Da 150 a 250 q
comma 4, secondo periodo		2. Utilizzazione di certificati falsi durante il trasporto.	

ARTICOLO RIFERIMENTO	DI	FATTISPECIE	SANZIONE
Art. 260-bis, TU Ambiente – SISTRI			Da 150 a 250 q
comma 6		Colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;	
comma 7 secondo periodo e comma 7 terzo periodo		Trasporto rifiuti pericolosi; Colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;	
comma 8 primo periodo		Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterata;	

comma 8 secondo periodo	Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti pericolosi con una copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterata	Da 200 a 300 q.
-------------------------	---	-----------------

ARTICOLO DI RIFERIMENTO	FATTISPECIE	SANZIONE
Art. 279, TU Ambiente – Violazione dei valori limite di emissione comma 5	Superamento dei valori limite di emissione che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.	Fino a 250 q.

12.3 Prescrizioni generali di comportamento

In primo luogo la Società impronta il proprio operato verso un pieno adeguamento a tutti gli adempimenti previsti dalla legge, dai regolamenti e, comunque, dettati dall'esperienza e dalle norme di buona tecnica per garantire la migliore tutela dell'ambiente.

Le prescrizioni qui di seguito elencate riflettono la logica ispiratrice del Modello, in quanto esse sono improntate ad una finalità preventiva, in grado di depotenziare, se attentamente osservate, la possibilità di commissione di 'Reati 231'. In risposta alle criticità rilevate, dunque, costituisce valido elemento di prevenzione, nonché garanzia di corretta ed efficace attuazione del Modello medesimo l'osservanza delle seguenti indicazioni.

12.4 I destinatari della presente speciale

La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti, collaboratori (di seguito collettivamente individuati come i "Destinatari" della presente Parte Speciale) i quali sono tenuti all'adozione di comportamenti conformi alle regole di condotta previste nella presente Parte Speciale, al fine di impedire il verificarsi dei reati sopra individuati e descritti.

12.5 Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte speciale è di far sì che i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Parte Speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati in esame previsti nel D. Lgs. n. 231/2001.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del "Modello";
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

I Destinatari dovranno, a titolo esemplificativo:

1. conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:
 - Normativa vigente in materia ambientale
 - CCNL in vigore;
 - Codice Etico;
 - “Modello”;
2. tenere, per quanto di rispettiva competenza, comportamenti conformi a quanto previsto nelle procedure aziendali.

Ai collaboratori esterni è resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Saca, la cui conoscenza e rispetto costituiscono obblighi contrattuali a carico degli stessi.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, è espressamente vietato ad ogni soggetto destinatario della presente Parte Speciale di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25 undecies del D. Lgs. n. 231/2001;

- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Ed è espressamente richiesto di:

- considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l'ambiente rispetto a qualsiasi considerazione economica;

- contribuire, per quanto di propria competenza, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela dell'ambiente;

- valutare sempre gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno all'ambiente;

- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti, che potrebbero recare danno all'ambiente;

- utilizzare correttamente i macchinari e le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi nonché i mezzi di trasporto ed i dispositivi di sicurezza;

- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all'ambiente;

- rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione dell'ambiente osservando altresì le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti;

- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati da Saca;

- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione dell'ambiente, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di non rimuovere o modificare i dispositivi, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia ai responsabili competenti.

Saca ritiene che la protezione dell'ambiente e il risparmio nell'utilizzo delle materie prime siano un tema centrale delle direttive aziendali.

Le direttive di Saca relative all'ambiente sono promosse dal vertice aziendale e si ispirano ai seguenti principi:

- impegno alla tutela dell'ambiente e al risparmio di risorse come parte integrante della gestione aziendale;

- impegno al rispetto della legislazione vigente e degli accordi applicabili;
- privilegio per le azioni preventive, in seguito alla valutazione degli aspetti ambientali significativi;
- miglioramento continuo;
- assunzione di responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze;
- impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- impegno alla formazione e sensibilizzazione dei lavoratori nello svolgimento dei loro compiti in campo ambientale;
- impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori;

Saca si impegna quindi a:

- rispettare la normativa vigente in campo ambientale;
- valutare i rischi per l'ambiente e predisporre le opportune misure di prevenzione e protezione;
- approntare strumenti organizzativi per le emergenze, il primo soccorso, la gestione degli appalti;
- organizzare idonee attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- prevedere attività di vigilanza per verificare il concreto rispetto, da parte dei lavoratori, delle procedure e delle istruzioni impartite in materia di tutela ambientale.
- Acquisire, mantenere, aggiornare e rinnovare le documentazioni e certificazioni di legge per garantire la conformità ambientale;
- attuare periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure;
- risolvere tempestivamente eventuali difformità riscontrate.

12.6 Prescrizioni specifiche

L'acquisto di nuove apparecchiature e/o lo sviluppo di nuovi processi sono subordinati alla verifica, da parte dei Responsabili di competenza supportati dall'RSPP, del loro impatto ambientale.

Le attrezzature, i macchinari e gli impianti devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo: possesso delle dichiarazioni di conformità, marcatura CE ecc); se necessario, la loro messa in funzione ed il loro utilizzo devono essere preceduti e subordinati all'esito positivo di verifiche e collaudi.

Gli acquisti di attrezzature, macchinari ed impianti sono gestiti attraverso specifiche procedure aziendali che definiscono i criteri per la verifica dei requisiti del venditore e dei prodotti.

Prima dell'affidamento ai lavoratori di nuove attrezzature, macchinari ed impianti è svolta specifica ed adeguata formazione.

La conoscenza dei rischi e delle modalità operative più sicure sono elementi fondamentali per limitare al minimo l'impatto delle attività di Saca sull'ambiente e, quindi, la possibilità del verificarsi di danni.

Lo svolgimento di compiti che possono avere influenza sull'ambiente richiede un'adeguata competenza, da verificare ed accrescere attraverso lo svolgimento di attività di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni al "Modello", al "Codice Etico" e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti non conformi.

Ognuno riceve una formazione sufficiente ed adeguata con particolare riferimento alle proprie mansioni ed al luogo ove presta la sua attività lavorativa.

La formazione e l'addestramento devono avvenire in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro;

- del trasferimento e del cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione e/o impiego di nuove attrezzature, di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi e devono essere periodicamente ripetuti.

La formazione e l'addestramento sono organizzati con cadenza periodica a cura di RSPP, preposti o tecnici esterni, a seconda dei casi e delle competenze necessarie.

Il regolare svolgimento e la partecipazione all'attività di formazione sono monitorati e adeguatamente documentati, anche attraverso l'archiviazione e la custodia dei relativi attestati di frequenza.

Ulteriori corsi possono essere pianificati in funzione di specifiche esigenze o nuove prescrizioni legislative.

Tutta la formazione è registrata ed archiviata a cura del RSPP su apposite schede corso; è disponibile presso il RSPP anche un elenco di tutti i corsi effettuati.

Il coinvolgimento e la consultazione del personale, anche attraverso le loro rappresentanze, costituisce elemento fondamentale per una adeguata ed efficace tutela dell'ambiente.

Le misure tecniche, organizzative e procedurali di controllo ambientale sono sottoposte a monitoraggio volto a verificare sia il raggiungimento degli obiettivi che la risoluzione di eventuali non conformità.

Il primo livello di monitoraggio è svolto in maniera costante e continua all'interno della Società dai preposti (responsabili di funzione, responsabili di area/servizio) che hanno l'obbligo di segnalare al CdA eventuali criticità.

Il secondo livello di monitoraggio ha lo scopo di verificare il rispetto degli adempimenti amministrativi in materia ambientale ed è svolto dal RSPP che compila un Rapporto di verifica normativa trasmesso ai vertici aziendali.

E' compito, inoltre, dell'Organismo di Vigilanza di:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e del "sistema" di controllo ambientale;
- proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.